

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del
Per interoperabilità

OGGETTO: Richiesta di parere in merito ad istanze di accesso alle schede di valutazione della performance.

E' pervenuta, in data, da parte dell'Ufficio del e della Presidenza del Consiglio dei ministri, una richiesta di parere in ordine a due istanze di accesso alle schede di valutazione relative alla Performance dell'anno, presentate da parte di due dipendenti del suddetto Ufficio.

In particolare, nella prima istanza, l'accedente chiede l'ostensione delle schede di valutazione della performance per l'anno di tutti i dipendenti dell'Ufficio del e della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la finalità dichiarata di *“confronto e verifica di situazioni discriminatorie in ragione del seguente interesse connesso al documento richiesto: tutela giurisdizionale eventuale”*, mentre nella seconda istanza si chiede di accedere alle schede di valutazione della performance dei soli dipendenti incardinati nello stesso Servizio cui appartiene l'accedente.

L'Ufficio richiedente il parere ha trasmesso alla Commissione per l'accesso le suddette istanze, sollevando dubbi in ordine alla prevalenza del diritto di accesso degli istanti rispetto al diritto alla riservatezza dei dati personali dei controinteressati, contenuti nelle schede di valutazione e domandando alla Commissione di esprimersi al riguardo.

La Commissione, esaminati gli atti allegati alla richiesta di parere osserva quanto segue.

In primo luogo, occorre precisare, in linea generale, che ai sensi della disciplina dell'accesso ai documenti, dettata dagli art. 22 e seguenti della Legge n.241 del 1990 e dal DPR n.184 del 2006, l'Amministrazione non può, d'ufficio, opporre a motivo del proprio diniego di accesso la riservatezza dei dati personali dei controinteressati all'accesso, dovendo tale riservatezza essere espressamente opposta, entro i termini di legge, dai controinteressati stessi, individuati in base alla natura dei documenti chiesti, ai quali l'Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere le istanze di accesso, ogni qual volta dall'esercizio dell'accesso possa essere compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Ciò premesso, deve però rilevarsi che, nella specie, la procedura di valutazione non ha natura comparativa, in quanto secondo il sistema di valutazione vigente nella Presidenza del Consiglio dei ministri, il punteggio riportato nelle schede è attribuito dal dirigente valutatore singolarmente a

ciascun dipendente, valutato distintamente, con esclusivo riferimento alle proprie caratteristiche comportamentali, alla prestazione lavorativa resa e al livello di raggiungimento degli obiettivi, sulla base degli obiettivi individuali, negoziati con ciascun dipendente. Non avvenendo la valutazione sulla base di un procedimento comparativo tra i dipendenti, le schede di valutazione non sono tra di loro in alcun modo suscettibili di confronto.

Non è pertanto ipotizzabile un interesse all'accesso, concreto e meritevole di tutela, rispetto ai documenti di valutazione di altri dipendenti.

In conclusione si osserva che il problema sollevato dall'amministrazione - in ordine alla comparazione del diritto di accesso dei richiedenti in confronto al diritto alla riservatezza dei controinteressati - risulta superato ed assorbito da quello della carenza, in capo ai richiedenti, di una legittimazione all'accesso ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90.

In tal senso è il parere reso della Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Servizi Fiscali Settore Gestione tributi; Ufficio Controllo dichiarazioni

FATTO

Il sig., in data, ha presentato agli intestati uffici dell'Agenzia delle Entrate una richiesta d'accesso agli atti di un procedimento a sé relativo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta nota del ricorrente il quale dichiara la successiva avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate della documentazione richiesta, con conseguente rinuncia al ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto invio da parte della amministrazione resistente della documentazione oggetto di richiesta, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Comando della, Sezione Pratiche Medico Legali

FATTO

Il signor, in data, ha presentato al Ministero della Difesa - Comando della, Sezione Pratiche Medico Legali un'istanza d'accesso avente ad oggetto "i documenti del proprio fascicolo personale inviato a detto Ente dall'ultimo Comando di appartenenza" del richiedente.

A fronte del silenzio serbato dall'amministrazione adita il signor inviava due solleciti della predetta istanza rispettivamente datati e

Deducendo infine la formazione del silenzio rigetto il signor ha adito la Commissione con ricorso del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza, presentata il, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. A tal riguardo si precisa al ricorrente che il sollecito, l'intimazione o la reiterazione di una istanza d'accesso non valgono a rimettere in termini il richiedente che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il silenzio rigetto formatosi sulla richiesta originariamente presentata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio Direzione Regionale

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza d'accesso alla Agenzia del Demanio avente ad oggetto documentazione relativa al "fabbricato demaniale Ministero Padiglione di". In particolare chiedeva copia delle circolari della Agenzia del Demanio riferite alla occupazione abusiva fabbricati demaniali sine titulo nonchè copia delle circolari della Agenzia del Demanio riferite alla presenza di abusi edilizi in fabbricati demaniali occupati sine titulo ed eventuale prescrizione di tali abusi negli stessi fabbricati per trascorso periodo temporale senza intervento della Agenzia del Demanio.

Motivava l'istanza indicando una ragione di studio sulla tutela dei beni demaniali occupati sine titulo da privati .

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor si rivolgeva al Difensore Civico della Regione, il quale poi trasmetteva la pratica per competenza alla Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva successivamente memoria della Direzione Regionale della amministrazione adita nella quale si evidenzia la totale estraneità del richiedente rispetto al fabbricato oggetto di interesse – e quindi la carenza di legittimazione all'accesso richiesto - nonché si eccepisce la apparente finalità, dell'istanza avanzata, di controllo generalizzato sull'operato della amministrazione. L'Agenzia del Demanio fa richiamo anche ad una richiesta di accesso civico avanzata dal richiedente contestualmente dichiarando di avere assolto gli obblighi di pubblicazione sulla stessa incombenti ex lege.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il richiedente non ha dato evidenza né nell'istanza né nel ricorso della titolarità di un interesse differenziato all'accesso richiesto risultando così carente il requisito della legittimazione, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera b) della Legge 241/'90. Con riferimento alla menzionata presentazione di una collaterale istanza di accesso civico la Commissione precisa di non essere competente in materia di accesso civico, semplice e generalizzato, posto che il comma 7 dell'art. 5 del Dlgs 33/2013 nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di

silenzio rigetto, radica la competenza del relativo riesame in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Beni Culturali; Soprintendenza Area Metropolitana

FATTO

Il sig., in data, ha presentato al Ministero dei Beni Culturali ed alla Soprintendenza Area Metropolitana di l'ultima di una serie di istanze d'accesso aventi il medesimo oggetto.

Chiedeva in particolare copia della corrispondenza intercorsa tra Ministero e Soprintendenza, relativamente a varie segnalazioni dallo stesso effettuate a detti enti relativa in merito alla situazione di abbandono del cd. Palazzo Ministero, ex

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Pervenivano memorie delle amministrazioni resistenti.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso è stato presentato prima del termine di trenta giorni necessario per la formazione del silenzio rigetto sull'istanza del 23 gennaio 2022, come prescritto dall'articolo 25 comma 4 della Legge 241/'90. Il ricorso proposto deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Università e Ricerca

FATTO

Gli odierni ricorrenti, per il tramite dell'avvocato del foro di, hanno presentato al MUR un'istanza d'accesso, pervenuta il, avente ad oggetto diversa documentazione connessa all'Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca scientifica e tecnologica, da finanziare con le risorse dello stanziamento del fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), pubblicato dal MUR il

L'amministrazione adita, con provvedimento del, comunicava il diniego di accesso sulla base di una presunta assoluta carenza di legittimazione in ordine all'accesso agli atti e a qualsivoglia azione giurisdizionale afferente la procedura di selezione di cui all'avviso in oggetto e qualificando l'istanza presentata come preordinata ad un controllo generalizzato l'operato delle pubbliche amministrazioni.

Avverso tale provvedimento gli istanti, per il tramite dell'avvocato, hanno adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con la seguente precisazione.

La proposta progettuale-..... dal titolo "Disattivazione del coronavirus e prevenzione della", è stata presentata, coerentemente al disposto dell'art. 2, comma 1, del bando, dall'*Università degli Studi di*, dall'*Università degli Studi di* e e dall'*Università di* Ciò in quanto l'Avviso FISR 2020 di cui al D.D. n. 562/2020 all'art. 2, comma 1, prevede espressamente che "*i soggetti ammissibili a presentare le idee progettuali sono le università statali e non statali italiane legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati da amministrazioni centrali di cui all'art 1, comma 1, del decreto legislativo 218/2016*": sono, dunque, solo le Università di cui sopra, in qualità di proponenti del progetto-....., i potenziali centri di imputazione dei finanziamenti previsti e solo tali Enti erano eventualmente legittimati a richiedere l'accesso agli atti indicati nell'istanza de qua.

Dalla documentazione istruttoria, sia di parte ricorrente sia dell'amministrazione resistente, poi si evince la pendenza innanzi al Tar Lazio di un giudizio nell'ambito del quale gli odierni ricorrenti hanno proposto, altresì, un'istanza istruttoria "*inerente la documentazione oggetto della richiesta di accesso presentata in data nella parte ancora non depositata in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente*" e che l'Amministrazione ha già depositato in giudizio gran parte dei documenti oggetto dell'istanza di accesso

del A tale riguardo l'amministrazione conclude che, considerato che la materia de qua costituisce già oggetto di un ricorso pendente in sede giurisdizionale, per ragioni di opportunità, appare senz'altro ragionevole attendere la pronuncia del giudice amministrativo.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione in via preliminare ed assorbente di ogni altra questione di legittimità e di merito, prende atto della pendenza del ricorso presso il Tar investito, tra l'altro, proprio della questione dell'accessibilità dei documenti richiesti con l'istanza d'accesso del A tale riguardo la Commissione rileva l'impossibilità per la stessa di pronunciarsi su questione della quale è già stato investito il Tribunale Amministrativo Regionale. Il ricorso presentato deve conseguentemente considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Questura di Divisione Polizia Anticrimine

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato un'istanza d'accesso alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di, chiedendo documentazione connessa all'avviso orale notificato al medesimo per reati commessi. Deduceva un interesse difensivo dell'accesso richiesto.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del sulla deduzione che il predetto provvedimento è stato emesso sulla base di segnalazioni all' Autorità Giudiziaria e che trattandosi di atti coperti dal segreto istruttorio, come previsto dall'articolo 329 cpp, i documenti richiesti non sono ostensibili. Si invitava pertanto l'istante a rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di per la richiesta d'accesso.

Avverso tale provvedimento il signor, per il tramite dell'avvocato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente è certamente titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto in quanto la documentazione si riferisce direttamente alla sua posizione personale ed è destinata a produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del medesimo, apparendo pertanto congruo il richiamo al diritto di difesa ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90. La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 c.p.p., essendo stata comunicata notizia di reato alla Procura ma, in merito, osserva che secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione - in linea con la recente giurisprudenza del TAR - l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini in seno alla Procura. In tali ipotesi spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi. La Commissione sospende pertanto la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso *de quo*.

Nelle more del predetto incombenza istruttorio, di cui l'amministrazione dovrà dare riscontro alla Commissione, i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Sono pervenuti alla Commissione ricorsi presentati dal sig. contro l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, attinenti ad istanze d’accesso presentate in data,,,, e In dei predetti ricorsi sono incorporate anche istanze di revocazione di più decisioni, nonché richieste di cd. decisioni “ora per allora”.

E’ pervenuta unica memoria della Autorità Garante per tutti i ricorsi presentati.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei ricorsi - ordinari e in revocazione - per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue.

Come più volte rilevato nuovamente si evidenzia che le istanze presentate ed i ricorsi connessi appaiono attenersi sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (se non identiche) rispetto alle quali sia l’Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta, scontrandosi con il principio del né bis in idem. La copiosità e la frequenza di ricorsi vertenti sempre sulla medesima questione, le successive richieste di revocazione e finanche di “revocazioni di revocazioni” sta ingenerando una sovrapposizione delle pratiche che ne rende perfino difficoltosa la gestione, sia da parte della Autorità sia da parte della Commissione. Tale comportamento non appare conforme ai principi generali di buona fede, correttezza e lealtà che devono sempre ispirare tutti i comportamenti dei membri di una società civile, quindi anche la condotta di entrambe le parti nel corso della controversia sull’accesso. Ciò anche alla luce della recente modifica apportata alla Legge n. 241 del 1990, con l’inserimento, all’articolo 1, del comma 2 bis, il quale testualmente prevede che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.

In tal senso si evidenzia come il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n 3122 del 18/6/2015 ha sanzionato con l’inammissibilità la reiterazione ossessiva di istanze di accesso analoghe, di fatto risolvendosi in un controllo generalizzato dell’attività della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall’art. 24 comma 3 della L.241/90.

Per tutte le suesposte argomentazioni i ricorsi presentati devono dirsi inammissibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disposta la preliminare riunione dei ricorsi presentati, li dichiara inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avvocato di, presentava un'istanza d'accesso alla Direzione Provinciale di dell'INPS chiedendo:

- copia dell'estratto contributivo della signora nonché della documentazione attestante l'accertamento del diritto della stessa a percepire il reddito di cittadinanza e la misura della sua erogazione.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità dei chiesti documenti per comprovare la reale capacità contributiva della signora, coniuge separata, e quindi la finalità difensiva della documentazione richiesta nell'ambito del giudizio promosso nei suoi confronti dalla stessa, innanzi al Tribunale di, volto a regolamentare gli oneri di mantenimento del signor rispetto alla propria figlia.

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'....., rigettava l'istanza invocando la prioritaria necessità di tutela della riservatezza della terza controinteressata, anche in virtù delle previsioni dell'art. 16 del Regolamento INPS sull'accesso. Invitava il richiedente a ricorrere agli strumenti processuali sull'accesso.

Avverso tale provvedimento l'istante, per il tramite dell'avv. adiva nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con l'ulteriore eccezione, quando alla parte della richiesta relativa al Reddito di Cittadinanza, che si tratterebbe per l'amministrazione di esplicitare una attività – non dovuta - di elaborazione di dati ed informazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse differenziato all'accesso richiesto. La titolarità del diritto di accesso deve essere valutata solo sulla base della sussistenza dei requisiti di legittimazione previsti dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90: in tal senso la richiesta presentata appare connotata dalla completa indicazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso – suffragata dalla pendenza del menzionato giudizio. Alla ricorrenza dei

predetti presupposti di legittimazione l'accesso va consentito, senza che sia necessario – per il richiedente - ricorrere agli strumenti processualcivilistici sull'accesso, rispetto ai quali, l'accesso documentale ex Lege 241/'90 si pone come strumento autonomo e differenziato. Appaiono altresì prive di pregio le argomentazioni della amministrazione relative alla necessità di tutela della privacy della terza coinvolta poiché deve comunque essere garantito l'accesso alla documentazione necessaria alla difesa del richiedente. Infine, si precisa che è corretta l'affermazione della amministrazione di non essere tenuta ad elaborare dati e informazioni in suo possesso, con ciò però intendendosi, si precisa, che le amministrazioni non sono tenute a redigere documenti non materialmente formati ed esistenti per dar seguito alle istanze d'accesso. L'attività di ricerca ed individuazione in un *database* dei documenti di interesse sono però attività prodromiche necessarie all'accesso, da cui si ottiene eventualmente una stampa o un salvataggio di file: tale attività spetta all'amministrazione. Pertanto solo ove effettivamente non possa dirsi "esistente" la documentazione relativa alla eventuale percezione del reddito di cittadinanza tale eccezione deve dirsi meritevole di considerazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento ai documenti materialmente formati ed esistenti e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio di

FATTO

La signora, per il tramite del dott., in data ha presentato un'istanza all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di

Chiedeva in particolare l'accesso agli atti del procedimento di cui alla nota prot. del

Motivava l'istanza con la necessità di tutela dei propri diritti in qualità di destinataria della nota stessa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora, per il tramite del dott., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si deduce che a seguito di richiesta di accesso agli atti della Sig.ra *“al fine di ottenere copia dell'avviso di accertamento catastale n. / e relativa relata di notifica lo scrivente Ufficio ha provveduto all'invio della documentazione richiesta con nota n. del (...)*” nonché a successivo re-invio per la verificata mancanza di ricevuta di consegna (probabilmente per problemi sulla casella di destinazione). Si dichiara inoltre che a seguito di richiesta del dott. di un appuntamento per l'accesso al fascicolo di accertamento, l'Ufficio comunicava disponibilità all'incontro per i giorni -, con nota n. del rimasta priva di riscontro.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione prende atto delle dichiarazioni della amministrazione resistente ma osserva che l'istanza d'accesso presentata ha data successiva all'indicato riscontro da parte della amministrazione, così come l'appuntamento fissato per l'accesso.

Si presume pertanto che il provvedimento menzionato dalla amministrazione si riferisca alla precedente istanza d'accesso (avente ad oggetto l'accertamento catastale n. /) – peraltro già oggetto di esame da parte di questa Commissione. La documentazione richiesta in data sembrerebbe, ancorchè connessa, *distinta* da quella oggetto della diversa e precedente richiesta d'accesso e conseguentemente la Commissione non può che ritenere il ricorso meritevole di accoglimento. La richiedente vanta infatti un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – ad

accedere alla documentazione richiesta avendo la medesima dedotto, altresì, una finalità difensiva dell'accesso *de quo*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Aeronautica Militare; Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica

FATTO

La signora, dell'Aeronautica Militare, per il tramite dell'avv. di, ha presentato un'istanza d'accesso alla medesima amministrazione chiedendo la seguente documentazione connessa ad un provvedimento di cessazione di un incarico dalla stessa ricoperto e conseguente cambio di incarico:

- 1) atti e/o documenti di ogni tipo, e quindi anche note e/o appunti, relativi al cambio incarico e, altresì, alla comunicazione effettuata da codesto Comando alle altre Autorità/Enti/Comandi anche sovraordinati;
- 2) estratto tabelle ordinarie organiche da cui si evinca la posizione organica (inclusi ruolo e categoria) relativamente all'incarico attuale del
- 3) estratto tabelle ordinarie organiche a cui si evinca la posizione organica (inclusi ruolo e categoria) relativamente all'incarico precedente del
- 4) atti e/o documenti di ogni tipo, e quindi anche note e/o appunti, da cui si evinca grado, ruolo e categoria del militare assegnato all'incarico precedentemente svolto dal
- 5) estratto delle tabelle ordinarie organiche ovvero altro atto e documento da cui si evinca il numero di posizioni organiche previste presso il reparto in relazione al ruolo categoria cui appartiene il
- 6) annesso VIII alla direttiva UD 001 in relazione al ruolo categoria cui appartiene il
- 7) annesso III alla direttiva UD 001;
- 8) ogni altro atto e/o documento di ogni tipo, e quindi anche note e/o appunti, pareri o altro, da cui si evinca se presso il Reparto vi siano eccedenze o carenze nel ruolo categoria cui appartiene il
- 9) ogni altro atto e/o documento di ogni tipo, e quindi inclusi note e/o appunti, pareri o altro, anche prodotti dall'interessata, relativi al procedimento di movimentazione avviato nei confronti dell'interessata stessa.

Motivava l'istanza con la necessità di tutela dei propri diritti in relazione alla possibilità di impugnazione giudiziale dei predetti provvedimenti.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, accoglieva parzialmente l'istanza rigettando la richiesta di copia semplice o informatica di documenti estratti da tabelle ordinarie ed organiche e di documenti relativi a eccedenze e/o carenze nel ruolo, categoria e specialità cui appartiene il militare in argomento, in forza della preclusione dell'art. 1048, comma 1, lett. r) del d.p.r. 90/2010 e del fatto che l'Amministrazione non sia tenuta ad elaborare i dati in proprio possesso

Quanto, invece, alla copia semplice o informatica di documenti relativi al procedimento di movimentazione avviato nei confronti del militare in oggetto, la relativa richiesta non è stata evasa in quanto asseritamente di competenza della Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica. Infine, nessuna risposta è intervenuta circa la richiesta di copia degli atti e/o documenti di ogni tipo, e quindi anche note e/o appunti, da cui si evinca grado, ruolo e categoria del militare assegnato all'incarico precedentemente svolto dal

Avverso il predetto provvedimento la signora, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente, per quanto attiene a quella parte del diniego fondato sulla previsione dell'art. 1048 del DPR 90/2010, precisa di non essere dotata del potere di disapplicazione delle norme regolamentari, potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo. Pertanto con riferimento a tale parte il ricorso non può essere accolto.

Quanto alla rimanente documentazione la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – ad accedere alla documentazione richiesta, riferita alla propria situazione individuale, e produttiva di effetti giuridici sulla posizione giuridica della stessa. La richiedente ha dedotto, altresì, una finalità difensiva dell'accesso *de quo*. Quanto infine alla dichiarata parziale competenza Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica la Commissione precisa che, ai sensi dell'articolo 6.2 del DPR 184/2006, qualora la richiesta d'accesso venga presentata ad amministrazione diversa da quella nei confronti va esercitato il diritto di accesso deve essere dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente dandone comunicazione all'interessato. E' pertanto onere della amministrazione adita trasmettere senza indugio l'istanza ricevuta alla Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica che dovrà evadere l'istanza d'accesso per la parte di propria spettanza. In ossequio al principio di economicità la Commissione, pertanto, ritiene di accogliere prudenzialmente il ricorso anche nei confronti della Direzione per l'Impiego del Personale

Militare dell'Aeronautica, per la parte di propria competenza – trattandosi di altro Ufficio della medesima amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta parzialmente, accogliendolo per il resto anche, prudenzialmente e per la parte di propria competenza, nei riguardi della Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica alla quale il Comando Aeronautica Militare dovrà trasmettere senza ulteriore indugio l'istanza, e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale – Dirigente; Commissione Disciplinare

FATTO

Il sig. si rivolge nuovamente alla Commissione in relazione alle vicende di seguito esposte.

- in data presentava una “richiesta di infrazione disciplinare con relativa sanzione disciplinare nei confronti del DS Prof.ssa” alla Commissione Disciplinare dell’USR di e per conoscenza al Dirigente dell’Ufficio Regionale della
- in data riceveva, in qualità di controinteressato all’accesso, comunicazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006 – a seguito di istanza d’accesso presentata dalla D.S.” – rispetto alla quale esprimeva in data la propria formale opposizione.

Il sig., in data, ha adito la Commissione chiedendone l’intervento “*affinché l’amministrazione sopra indicata comunichi l’esito delle richieste formulate relative a:*

- *richiesta di pretesa infrazione disciplinare con relativa sanzione disciplinare;*
- *comunicazione di diniego a poter accedere agli atti dal Dirigente Scolastico Dott.ssa, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 184/2006, per le motivazioni formulate in opposizione.*

DIRITTO

La Commissione osserva che l’odierna istanza si struttura più come una richiesta di intervento rivolta alla Commissione che non come una *richiesta di riesame avverso un rigetto*, sia pur tacito, di una *istanza di accesso documentale* presentata dal medesimo. Ciò che il richiedente chiede alla Commissione è di sollecitare l’amministrazione a rendere noto l’esito di un procedimento attivato ovvero l’*adozione* dei relativi provvedimenti.

Per le sue esposte ragioni il presente ricorso deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: Ditta Individuale

contro

Amministrazione resistente: Comune di - Ufficio Tecnico

FATTO

Il sig., titolare dell'omonima ditta individuale, in data ha presentato all'Ufficio tecnico del Comune di di (.....) una richiesta d'accesso agli atti di una procedura di gara d'appalto alla quale la ditta aveva partecipato. Chiedeva in particolare:

- copia della deliberazione di indizione della procedura di gara;
- copia della deliberazione di nomina della Commissione di gara;
- copia di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relative alle sedute riservate, in particolare le valutazioni dettagliate dell'offerta tecnica di ciascun commissario di gara, da cui scaturisce il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente per ogni criterio di valutazione;
- copia della documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta economica presentata da tutte le imprese collocate in graduatoria prima della scrivente, ovvero (...)
- documentazione di comprova sul possesso dei requisiti auto-dichiarati dai suddetti partecipanti;
- copia della richiesta di giustificazioni inviata alla società aggiudicataria, nonché delle giustificazioni presentate da tale società e del provvedimento di valutazione della congruità dell'offerta adottato dal RUP e/o dalla Commissione;
- copia di eventuali richieste di chiarimenti formulate alle ditte concorrenti e relative risposte e/o documenti integrativi;
- copia del provvedimento di aggiudicazione provvisoria (ove disposto) e di aggiudicazione definitiva

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'....., rigettava l'istanza con riferimento alla documentazione relativa alle concorrenti indicando, quanto alla rimanente documentazione di gara, il link d'accesso al sito istituzionale.

Avverso tale provvedimento il signor n.q. ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si da' atto di aver inviato in data una mail di chiarimenti al ricorrente nella quale si indicano tutti i *link* d'accesso alla documentazione richiesta e si offre la seguente precisazione: contrariamente a quanto ritenuto non vi è stata ancora *aggiudicazione* ma una proposta di aggiudicazione, come risulterebbe dai verbali di gara e, conseguentemente, "il diritto di accesso è differito: in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione".

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso, pur presentato contro un ente locale, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue. Preso atto dell'avvenuto invio da parte della amministrazione resistente dei *link* di accesso al sito istituzionale per la consultazione della documentazione oggetto di richiesta, si ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, con riferimento a tale parte. In secondo luogo la Commissione osserva che, quanto alla specifica richiesta della documentazione relativa alle altre imprese, il ricorso deve dirsi inammissibile per mancata allegazione delle ricevute di invio dello stesso alle società controinteressate, già individuate in sede di presentazione dell'istanza, come prescritto a pena di inammissibilità dall'articolo 12 comma 4 lettera b) e comma 7 lettera c) del DPR 184/2006. Quanto infine alla documentazione relativa alle offerte presentate appare legittimo il differimento dell'accesso fino alla avvenuta aggiudicazione perché conforme al dettato dell'art. 53.2 lett. c) D.lgs 50/2016, così come per quella documentazione non ancora adottata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, parzialmente inammissibile quanto alla documentazione relativa alle controinteressate, e lo rigetta quanto alla documentazione oggetto di legittimo differimento o non ancora adottata.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia Municipale Comune di

FATTO

La signora, in data, ha presentato un'istanza alla Polizia Municipale del Comune di, chiedendo tutta la documentazione relativa e connessa ad un procedimento sanzionatorio a carico della medesima per una presunta violazione del Codice della Strada.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare la legittimità della pretesa e la correttezza delle notifiche degli atti procedurali.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di accoglimento poichè la richiedente vanta un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – ad accedere alla documentazione richiesta evidenziandosi, altresì, una finalità difensiva dell'accesso *de quo*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno; Regione; Polizia Locale - Dipartimento della Protezione Civile

FATTO

Il sig., Assistente Capo della Polizia di Stato, in data, ha presentato un'istanza alle intestate amministrazioni chiedendo documenti, informazioni e chiarimenti in merito alla propria richiesta autorizzazione esonero dal servizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno nella quale si rappresenta che la documentazione di cui si chiede copia è stabilmente detenuta e custodita presso il reparto di appartenenza dell'interessato ovvero la Questura di

E' successivamente pervenuta nota della Questura di con allegazione della documentazione di interesse detenuta dal predetto ufficio.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente rileva la propria incompetenza a deliberare nei confronti della Regione stante l'operatività del locale Difensore Civico competente; pertanto con riferimento a tale amministrazione il ricorso deve considerarsi inammissibile. Secondariamente si rileva l'inammissibilità del ricorso per la parte relativa alla richiesta di informazioni e chiarimenti ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90 e art. 2.2 del DPR 184/2006.

Conclusivamente la Commissione preso atto dell'avvenuto invio da parte della Questura di della documentazione di interesse, disponendo la trasmissione della stessa al ricorrente a cura della Segreteria, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente inammissibile, con le specificazioni di cui alla parte motiva, e parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con la disposizione della trasmissione al ricorrente della documentazione in oggetto, a cura della Segreteria.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Superiore di Sanità; Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute; Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

FATTO

Il sig., in data, aveva presentato al Consiglio Superiore di Sanità un'istanza d'accesso avente ad oggetto il parere espresso dal Gruppo Permanente sull' infezione da Sars-Cov 2 del Consiglio Superiore di Sanità in data

Motivava l'istanza in relazione alla propria qualità di diretto interessato perché soggetto vaccinato all'estero con vaccino non autorizzato da EMA evidenziando che tale parere infatti è uno degli atti posti alla base della Circolare del Ministero della Salute che dà indicazioni per la dose di richiamo in tali soggetti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta nota della Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute dell'Ufficio con allegazione del parere oggetto d'istanza contestualmente inviato al richiedente.

DIRITTO

La Commissione preso atto dell'avvenuto invio al ricorrente della documentazione richiesta ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Italiana del Farmaco

FATTO

Il sig., in data, aveva presentato all'AIFA un'istanza d'accesso avente ad oggetto un parere del CTS dell'Agenzia relativo alla dose di richiamo per soggetti vaccinati all'estero con vaccino non autorizzato da EMA. Motivava l'istanza in relazione alla propria qualità di soggetto direttamente interessato perché versante nella situazione oggetto di parere.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta nota del ricorrente nella quale dichiara la successiva avvenuta ricezione da parte dell'AIFA della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto invio da parte della amministrazione resistente della documentazione oggetto di richiesta, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di e

FATTO

Il signor aveva presentato dichiarazione di interesse all'acquisto di un fabbricato denominato ex casa cantoniera di proprietà della Provincia die, in data, ha presentato alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di e un'istanza d'accesso. Chiedeva in particolare “... *copia del parere ... espresso...nell'ambito del procedimento di verifica ex art. 12 d.lgs. 42/2004 (...)*” in relazione al predetto fabbricato “*nonché di ogni atto presupposto (ivi compresa la nota prot. del del Settore edilizia scolastica e fabbricati della Provincia di), preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente, successivo all'atto di cui si richiede l'ostensione...*”.

L'amministrazione adita notiziava la Provincia di, individuata quale “controinteressato” coinvolto, e quest'ultima precisava che non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una procedura negoziata per l'alienazione del bene *de quo*, e che l'eventuale alienazione avverrà con la procedura dell'asta pubblica. Tuttavia riteneva che nulla ostasse all'accesso richiesto.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del a fronte della eccipita carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto sulla base della mera presentazione di una manifestazione di interesse, con autonoma determinazione del prezzo, nonché in relazione alla inalienabilità del bene fino alla chiusura del procedimento di verifica di interesse culturale.

Avverso tale provvedimento il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che non appare sussistere un interesse qualificato all'accesso richiesto difettando in particolare il necessario requisito della *attualità*, posto che l'alienazione dell'immobile in oggetto – con la procedura dell'asta pubblica – appare allo stato solo eventuale e futura. Né l'avvenuta presentazione di una manifestazione di interesse all'acquisto del fabbricato, peraltro dichiaratamente non alienabile con lo strumento negoziale indicato, vale a radicare la titolarità

del diritto di accesso in capo al richiedente. Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione all'accesso ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

Incidentalmente la Commissione osserva che la qualificazione della Provincia di quale "controinteressato" appare *atecnica* e che comunque il placet all'accesso espresso dal predetto ente non vale a garantire l'accessibilità della documentazione richiesta, a fronte delle valutazioni espresse in senso contrario dalla amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Tesoro

FATTO

La signora, in data, ha presentato all'URP del Ministero del Tesoro un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto:

- ogni "disposizione normativa" da applicarsi ai contratti di "credito al consumo" sottoscritti da "consumatori di importi inferiori a lire 300.000 e superiori a lire 60.000.000;
- ogni "disposizione normativa" inerente "la formula matematica" da applicarsi per il calcolo del T.A.E.G. dei contratti di "credito al consumo" sottoscritti da "consumatori di importi inferiori a lire 300.000 e superiori a lire 60.000.000.

Motivava l'istanza evidenziando la propria qualità di "consumatore" in un "contratto di mutuo chirografario per il credito al consumo ed indicando l'utilità dei documenti ai fini di eventuale difesa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora adiva nei termini la Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di accesso ha ad oggetto "atti normativi" che non sono ricompresi nella disciplina della Legge 241/'90 essendo essi soggetti alle norme che ne regolano la formazione e la pubblicità. A tale ultimo riguardo si ricorda alla amministrazione la necessità del rispetto degli obblighi di pubblicazione eventualmente incombenti in capo alla stessa, rispetto ai quali però la Commissione sarebbe in ogni caso incompetente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: ICS “.....” di

FATTO

I signori e, in qualità di genitori di minore frequentante l'ICS “.....” di hanno presentato al medesimo Istituto un'istanza d'accesso avente ad oggetto copia delle segnalazioni da parte di genitori e conseguenti segnalazioni all'Autorità Giudiziaria da parte del Dirigente Scolastico” per comportamenti asseritamente tenuti dall'alunno, e documenti connessi.

In data l'amministrazione comunicava il *differimento* dell'accesso, data la presenza di un procedimento giudiziario ancora in fase di valutazione da parte del Pubblico Ministero, avendo la stessa appreso dai Carabinieri di che gli atti trasmessi erano “parte del procedimento penale n. / mod. K depositato presso il Tribunale di e ancora in fase di valutazione da parte del Pubblico Ministero”. I richiedenti, per il tramite dell'avv. di, avanzavano le eccezioni relative al predetto provvedimento di differimento insistendo per l'immediato accoglimento dell'istanza.

L'amministrazione, in data, richiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di nulla osta all'accesso e in merito dichiara che, ad oggi non è pervenuta risposta da parte della Procura.

I signori e adevano la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo perché proposto oltre il termine di 30 giorni dal provvedimento emesso dalla amministrazione in data, come prescritto dall'articolo 25 comma 4 della Legge 241/'90: i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente l'originario provvedimento di differimento ritenuto illegittimo, a prescindere dalle successive contestazioni dello stesso, opposte alla amministrazione stessa.

Incidentalmente, ed in ossequio al principio di economicità, si osserva che secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione - in linea con la recente giurisprudenza del TAR - nelle ipotesi di pendenza di indagini in seno alla Procura l'accesso non è per ciò stesso precluso ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana

FATTO

In data inoltrava istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L.241/1990, volta ad ottenere il rilascio in copia *“del documento protocollato con il n./..... e contenente l’elenco delle persone che avevano manifestato volontà di protezione internazionale mentre erano a bordo della nave”*.

A fondamento ha dedotto l’interesse a dimostrare la tempestività della presentazione della domanda di protezione internazionale ex art. 6 d.lgs. 25/2008, atteso che anche la sola manifestazione di volontà di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale comporta l’acquisizione dello *status* di richiedente asilo con il conseguente diritto a soggiornare sul territorio nazionale.

L’Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l’accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Tale collegamento, secondo l’avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell’interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto la Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, tenuto conto che occorre al ricorrente per dimostrare la tempestività della presentazione della domanda di protezione internazionale ex art. 6 d.lgs. 25/2008.

Il ricorso deve pertanto essere accolto pur con la precisazione che gli eventuali nominativi ed i riferimenti a dati sensibili di soggetti terzi contenuti nella documentazione da ostendere potranno essere oscurati ed omessi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

FATTO

Il inoltra all'Amministrazione resistente richiesta di accesso ai seguenti atti:

1. Relativamente ai di cui alle Det. Dir. n. 658/2020 e Det. Dir. n. 2427/2021:

- documenti istruttori redatti dagli Uffici finalizzati all'espressione dei pareri finali della Soprintendenza in ordine sia alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto che al rilascio dell'autorizzazione comunale allo svolgimento dell'attività estrattiva;
- qualsiasi altra documentazione prodotta a corredo dei Documenti Istruttori od utilizzata per la loro redazione;
- pareri finali di competenza della Soprintendenza in ordine sia alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto che al rilascio dell'autorizzazione comunale allo svolgimento dell'attività estrattiva;
- copia della richiesta/e di annullamento, da parte del Comitato ambientalista "Osservatorio di" o da Altre Associazioni ambientaliste (WFF di, Italia Nostra, ecc.), del parere formulato da Soprintendenza stessa;
- qualsiasi altra documentazione (osservazione, richiesta, petizione, istanza, comunicazione, diffida, ecc.) pervenuta alla Soprintendenza da parte del Comitato ambientalista "Osservatorio di" o da Altre Associazioni ambientaliste (WFF di, Italia Nostra, ecc.); - le risposte della Soprintendenza alle istanze di cui ai due punti precedenti corredate dell'eventuale documentazione tecnica di supporto;
- ogni altro documento attinente all'attività svolta dalla Soprintendenza in merito ai progetti in questione.

2. Relativamente all'Atto di sindacato Ispettivo n.-...../

- copia della comunicazione del Ministero in merito alla richiesta di chiarimenti di cui all'Atto di sindacato Ispettivo;
- risposta di questa Soprintendenza completa degli eventuali documenti tecnico-amministrativi di supporto;
- esiti di attività ispettive eventualmente effettuate ai fini della verifica delle autorizzazioni concesse;
- provvedimenti di sospensione/annullamento in via cautelare dei pareri espressi;
- segnalazioni alle competenti autorità in merito a provvedimenti di sospensione da adottare in via cautelare nei confronti delle autorizzazioni rilasciate;
- ogni altro documento attinente all'attività svolta dalla Soprintendenza in merito all'Atto di sindacato in questione.

Indicava a fondamento dell'istanza di accesso di essere dipendente regionale, ancora sospeso dal servizio per ipotetici illeciti connessi allo svolgimento degli iter procedurali dei sopra citati progetti.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Commissione, nella seduta del riteneva opportuno richiedere all'Amministrazione resistente se detenesse la documentazione richiesta e se all'accoglimento dell'istanza di accesso si opponessero limitazioni, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui deduce che titolare dei procedimenti è la Regione e che i relativi atti sono consultabili presso l'Ente territoriale; quanto agli atti emessi dall'Amministrazione resistente ha precisato che l'accesso può essere esercitato, non opponendo limitazioni.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione resistente, osserva che a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

La Commissione, ritiene, pertanto, necessario che la Soprintendenza che ha ricevuto l'istanza provveda, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Regione dandone comunicazione all'interessato.

Nel frattempo, invita la parte ricorrente a dichiarare se sia venuta in possesso della documentazione della Soprintendenza.

Pertanto la Commissione invita le parti ad assolvere gli incumbenti, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita le parti a provvedere all'espletamento degli incumbenti di cui in motivazione interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....” di

FATTO

I ricorrenti, genitori di alunni frequentanti una classe in cui sono stati lamentati da parte della sig.ra, madre della minore, episodi di bullismo, subiti dalla propria figlia da parte di altri compagni di classe, hanno presentato in data un’istanza d’accesso all’Istituto “.....” di (.....).

Hanno chiesto in particolare i *“provvedimenti almeno degli ultimi due anni scolastici presi nei confronti del corpo docente, a seguito della segnalazione più volte ribadita da parte della sig.ra in merito ad una presunta incapacità di gestione della propria figlia da parte delle maestre, considerato che questa presunta mala gestione coinvolge gli altri compagni di classe”*, nonché *“note, mail o pec inoltrate dall’inizio aa.ss...../ e/ dalla sig.ra all’Ufficio di Dirigenza, in cui la medesima abbia sostenuto l’atteggiamento violento e oltraggioso da parte degli altri bambini/genitori nei confronti della propria figlia”*.

L’Amministrazione con nota dell’..... ha rigettato l’istanza, in quanto la richiesta appariva generica e non in grado di rilevare l’interesse personale diretto concreto ed attuale di accesso a documenti amministrativi individuati o individuabili di cui sia attestata l’esistenza.

I ricorrenti, non condividendo il diniego opposto dall’Amministrazione resistente, hanno tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Perveniva memoria dell’amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione ritiene del tutto infondata l’eccezione di genericità della richiesta, apparendo ben definito l’oggetto della stessa.

Nel merito si evidenzia che i genitori hanno sicuramente diritto di accedere alla documentazione richiesta, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, come previsto dagli art. 7 e 10 della Legge 241/’90, trattandosi di documenti inerenti a comportamenti dei propri figli, nonché a fini di difesa ex art. 24 comma 7 della medesima Legge.

L’amministrazione, a garanzia della riservatezza, potrà eventualmente procedere all’oscuramento dei dati personali e sensibili eventualmente contenuti nei documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie con le condizioni e le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Capitaneria di Porto di

FATTO

Il,, Sottufficiale in servizio presso la Capitaneria di Porto di, formulava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione *«esposti o segnalazioni rivolti alla mia persona»*.

Il l'Amministrazione negava l'accesso richiesto sul rilievo che *«la domanda, (...) era generica e carente del requisito della compiuta individuazione del documento di cui si chiede la copia»*.

Avverso tale rigetto il proponeva in data ricorso alla Commissione, che nel plenum del ha rilevato la sua tardività ex art. 12, comma 2, DPR n. 184 del 2016: il provvedimento recava la data del, mentre il ricorso alla Commissione la data dell'.....

Successivamente, in data, il ricorrente ha formulato richiesta di riesame alla Commissione, evidenziando che la nota di diniego è pervenuta dopo la prima decade del mese di e che *onus probandi* attestante la data di notifica del diniego spetta all'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Sull'istanza presentata la Commissione precisa preliminarmente che le proprie decisioni possono essere oggetto di riesame solo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. *“se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

Nella fattispecie concreta, la decisione resa non può dirsi viziata da errore revocatorio, in quanto il ricorrente non ha prodotto documentazione che attesti la data di ricezione del provvedimento di diniego e tale onere spettava al ricorrente stesso.

Nel caso di specie, la Commissione non può che dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione, perché privo dei requisiti di cui all'art. 395, n. 4, del c.p.c. in quanto non sussiste alcun errore di fatto, risultante dagli atti di causa, in cui la Commissione è incorsa ed il ricorso è inammissibile.

A vantaggio del richiedente si precisa che la dichiarazione di irricevibilità per tardività del ricorso, resa nel plenum del, non preclude allo stesso di ripresentare una nuova istanza di accesso alla documentazione non ostesa, con più precisa individuazione del periodo cui si riferiscono “gli esposti e/o le segnalazioni di rilevanza penale rivolti alla persona del ricorrente” e della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza di riesame inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Capitaneria di Porto di

FATTO

Il,, in servizio presso la Capitaneria di Porto di, formulava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia *«della formale proposta di incarico destinata al comando generale relativa all'assegnazione del incarico presso la Sezione della in qualità di addetto correlata dall'allegato 1/2 della delibera in materia di impiego decentrato»*.

L'istanza era motivata dall'esigenza *«di conoscere tutti i documenti amministrativi relativi all'impiego decentrato in aderenza alle misure di prevenzione delle condotte corruttive adottati dal Capo di Corpo (...) con l'ordine di servizio n. del»*.

L'Amministrazione negava l'accesso richiesto il sul rilievo che la proposta di incarico non era stata formalizzata *«per gli esiti del conferimento dell'interessato svoltosi in data»*.

Avverso tale rigetto il proponeva ricorso nei termini alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che la proposta di assegnazione dell'istante presso la Sezione della non era stata formalizzata *«su esplicita richiesta del (n.d.r. ricorrente) avanzata nel corso del conferimento con il Comando, tenutosi in data, nel corso del quale, il sottufficiale evidenziava l'impossibilità di svolgere l'incarico presso la Sezione individuata, per ragioni di incompatibilità personale con altro militare in essa incardinato»*.

In ragione di tale circostanza, con ordine di servizio n. del l'Amministrazione resistente revocava la previsione di impiego, ipotizzata con ordine di servizio n. del *«condizione che ha evidentemente, fatto venir meno la necessità e l'opportunità di dar corso alla procedura mediante la formalizzazione della richiesta di assegnazione dell'incarico di cui trattasi al comando generale»*.

Nella seduta del la Commissione osservava che aveva necessità di chiarimenti istruttori circa il reale possesso da parte dell'amministrazione resistente del richiesto documento, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

In data il ricorrente ha rappresentato di aver manifestato riluttanza nell'assumere l'incarico secondario alle dipendenze del Lgt. e che l'atto di cui è stata richiesta l'ostensione avrebbe dovuto essere stato formulato nei modi previsti dalla Direttiva d'Impiego.

DIRITTO

La Commissione, facendo rilevare che la Capitaneria di Porto di non ha dato riscontro all'ordinanza istruttoria del, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Nel caso in questione viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali ai quali parte ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, che non cessano di essere tali per la mancata accettazione della proposta di incarico.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

....., Tenente Colonnello, formulava il all'Amministrazione resistente una domanda di accesso a tutta la documentazione relativa al giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente alla valutazione dei in servizio permanente "a disposizione" dell'..... per l'anno

A fondamento della richiesta l'istante ha dedotto di "*voler proporre eventuale ricorso ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 1990, n. 241*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, l'istante adiva nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente con nota del ha rilevato di aver dato riscontro all'Ufficiale:

- *autorizzandolo ad esercitare l'accesso al verbale n. in data (di cui gli è stata inviata copia), reso dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell'....., riguardante la valutazione, per il, dei del ruolo normale del Corpo di Commissariato in servizio permanente a disposizione, comprensivo dei punti di merito, limitatamente alle parti che lo riguardano;*
- *intendendo autorizzarlo ad esercitare l'accesso al citato verbale, comprensivo dei punti di merito e della graduatoria di merito, nonché delle schede di valutazione di sintesi redatte a supporto del predetto giudizio di avanzamento, limitatamente alle parti riguardanti l'interessato e gli Ufficiali giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento, per detto anno, provvedendo ad informare dell'istanza in argomento i medesimi Ufficiali individuati quali soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 22 della legge 241 del 1990 e assegnando 10 giorni di tempo per poter proporre eventuale opposizione".*

L'Amministrazione resistente ha precisato che la comunicazione per gli Ufficiali controinteressati è stata trasmessa in data

L'Amministrazione ha, poi, osservato che il ricorso deve essere considerato improcedibile.

DIRITTO

La Commissione, preso atto che l'Amministrazione ha dedotto, nella nota del che la pratica è in via di definizione ritiene necessario ai fini del decidere, sospendere la decisione in attesa che le parti comunichino se la documentazione sia stata nel frattempo trasmessa.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il ricorrente, già dell'Arma dei Carabinieri, ha dedotto che durante l'attività di servizio ha contratto le seguenti patologie: “*a. pregressa contusione sin. con distorsione, senza attuali postumi a grado invalidante*”; *b. disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti*”.

Con istanza del ha formulato all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia di tutti gli atti endoprocedimentali dei procedimenti amministrativi di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio correlati alle predette patologie, comprensivi della domanda e delle certificazioni mediche ad essa allegate.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato nota in cui ha comunicato di aver trasmesso la documentazione richiesta dall'istante.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare

FATTO

In data il ricorrente, dei Carabinieri in congedo, formulava all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia della documentazione afferente al proprio provvedimento di congedo e segnatamente:

1. Decreto di congedo;
2. Decreto relativo al versamento dei contributi assicurativi presso l'INPS;
3. Prospetto dimostrativo del servizio effettivo ed utile ai fini del trattamento di quiescenza;
4. Foglio di congedo illimitato;
5. Foglio matricolare.

Ha dedotto a fondamento dell'istanza di accesso la necessità di acquisire la documentazione matricolare, di servizio e contributiva del servizio reso presso l'Arma dei Carabinieri, per la tutela dei propri diritti ex art. 24, comma 7, L. n. 241/1990.

Ha affermato che con un rimbalzo della domanda da un ufficio all'altro della stessa amministrazione e in spregio dei principi costituzionali di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, il Ministero della Difesa, tra tutti gli atti richiesti, ha fornito il solo foglio di congedo del richiedente e il Foglio matricolare, non provvedendo a fornire i restanti atti (a. Decreto relativo al versamento dei contributi assicurativi presso l'INPS; b. Prospetto dimostrativo del servizio effettivo ed utile ai fini del trattamento di quiescenza).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su parte della documentazione di cui alla predetta istanza, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Comando Militare della, cui l'istanza veniva trasmessa, che deduceva che la richiesta di accesso avrebbe dovuto essere presentata all'Ufficio Documentale di

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dal Comando Militare della, osserva che a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita "*La richiesta*

formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”.

La Commissione, ritiene, pertanto, necessario che l'Ufficio che ha ricevuto l'istanza provveda, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso al competente Ufficio, dandone comunicazione all'interessato.

La Commissione ricorda in ogni caso alla Direzione Generale per il personale Militare che l'agire della amministrazione deve sempre essere improntato al rispetto del principio di trasparenza, quale corollario del principio di buon andamento della amministrazione, portato dall'art. 97 della Costituzione e che in questo senso un intervento della Direzione Generale per il personale Militare nell'individuazione dell'Ufficio Competente sarebbe forse risolutivo ed, in ogni caso, auspicabile.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio competente a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, dandone comunicazione all'interessato, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

FATTO

L'..... S.r.l., in persona del suo amministratore p.t. sig., ha premesso di aver noleggiato mediante la società S.r.l. un contenitore per il trasporto merci, distinto dal n., che veniva trasferito dalla sede operativa della S.r.l., presso il porto di affinché potesse essere sottoposto a tutte le operazioni necessarie per lo sdoganamento ed il relativo imbarco per l'esportazione.

L'Autorità doganale disponeva preliminarmente la verifica a mezzo scanner del suindicato contenitore, nonché verifica fisica eseguita in data, in presenza del sig., nella qualità di funzionario dell'..... di; il contenitore rimaneva in sosta presso il terminale diversi mesi.

In data parte ricorrente trasmetteva all'Ufficio delle Dogane di istanza di accesso agli atti inerenti al contenitore distinto dal n., affinché si potesse procedere al reingresso in città di quest'ultimo anche in virtù di istanza distinta dal prot. n. / del

In data l'Agenzia respingeva la richiesta formulata, ricorrendo le previsioni di cui al D.M. n. 603 del 29.10.1996, art. 2, 3, 4 e 5.

Avverso il rigetto della sua istanza l'interessato ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha presentato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene in via assorbente il ricorso infondato in quanto l'ADM ha invocato a sostegno del diniego il D.M. 603/1996; regolamento che la Commissione non ha il potere di disapplicare dovendosi a tali fini il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi al procedimento che si era concluso con l'emissione nei suoi confronti del provvedimento di divieto di detenzione di armi del

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rifiuto P..... proponeva ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che il ricorrente era venuto in possesso degli atti richiesti in quanto allo stesso notificati formalmente.

La Commissione nella seduta riteneva necessario, ai fini della decisione del ricorso, che la parte ricorrente dichiarasse se fosse venuta in possesso di tutta la documentazione richiesta.

Il ricorrente in data ha comunicato alla Commissione di aver ricevuto la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota del ricorrente non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società & C.

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società “..... di & C.” ha presentato in data all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di richiesta formale di estrazione di copia semplice in formato elettronico della seguente documentazione: “*calendario turni delle farmacie di e Provincia*”.

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: “*aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito [www.](#)*”

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha comunicato che il “*calendario dei turni delle farmacie di e Provincia*”, giusta Legge Regionale n° 15 del 5 luglio 1978, non è un provvedimento adottato dall'Ordine, bensì dall'Azienda Sanitaria Provinciale di, nella fattispecie con Determine n° n°, datate, delle quali l'Ordine riceve copia cartacea dall'Amministrazione deliberante.

L'Ordine ha dedotto che il Sig. avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta di accesso all'Asp di e che, in ogni caso *come forma di collaborazione con un'impresa privata* ha trasmesso la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene che parte ricorrente abbia indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, tenuto conto che la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito [www.](#), essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d'Italia.

La Commissione sottolinea che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali e rileva che la turnazione delle farmacie è un servizio adottato su parere dell'Ordine dei Farmacisti, che pertanto deve detenere il relativo calendario turni,

intervenendo in sede istruttoria nel relativo procedimento ed è pertanto tenuto ad ostendere la relativa documentazione.

L'art. 10, comma 2, della L.R. del 5/7/1978, n. 15 prescrive infatti *“I turni di servizio settimanale, diurni, notturni, festivi e per ferie delle farmacie urbane e rurali o ubicate nelle frazioni di qualsiasi comune, sono stabiliti dal medico provinciale, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i sindaci dei comuni interessati.”*

Preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'Ordine resistente e di cui alle premesse in fatto, la Commissione non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti:, e Ministero dell'università e della Ricerca

FATTO

....., invalido civile al 100% dal, portatore di handicap psichico grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992 a decorrere dal, portatore di malattia professionale psichica con minorazione al 25% a decorrere dal, iscritto attualmente al Corso di Alta formazione Universitaria presso e al Corso di Laurea presso, ha formulato in data un'istanza alle Amministrazioni resistenti con cui chiedeva di *“poter continuare i propri studi universitari usufruendo delle medesime agevolazioni concesse in corso di Emergenza COVID, ossia: 1) svolgimento ONLINE degli esami universitari; 2) domande d'esame scelte tra i tests di autovalutazione cioè come da sperimentato funzionamento dei corsi di alta formazione”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'..... - che ha dedotto che non esiste un documento amministrativo, così come identificato dal legislatore, in possesso degli Atenei da trasmettere all'odierno istante.

E' pervenuta memoria anche del Ministero dell'Università e della Ricerca che ha dedotto la competenza esclusiva degli Atenei sull'istanza e l'inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

L'odierno ricorrente si riferisce nel ricorso ad un'istanza che in realtà non presenta i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo tutta una serie di doglianze e richieste senza indicazione di documenti cui accedere.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

....., in relazione ad un giudizio di opposizione ex artt. 22 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, formulava il all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla "*copia della notifica del decreto di rateizzazione della sanzione accertata con verbale n. del, pari numero del*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, l'istante adiva nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione ha depositato una nota in cui deduce di aver fornito al ricorrente la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere, stante l'ostensione della documentazione in data successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

....., parte opponente in un giudizio pendente dinnanzi al giudice di Pace di ex artt. 22 e 22 bis legge n. 689 del 1981, formulava il all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla "*richiesta di accoglimento dell'istanza per la restituzione dei documenti dell'autoveicolo e contestuale istanza in autotutela di rappresentazione di annullo della rateizzazione, notificata a mezzo pec il*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, l'istante adiva nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione ha depositato una nota in cui deduce di aver fornito al ricorrente la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere, stante l'ostensione della documentazione in data successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava il alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento diretto alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione perveniva nota dell'Amministrazione resistente che rappresentava *“che la fase istruttoria presso le sedi periferiche si è conclusa. Contestualmente, l'interessato veniva invitato ad interloquire in via diretta con il superiore Dicastero. Ad ogni buon conto, si trasmettono gli atti a fascicolo di questo Ufficio, e, segnatamente, il rapporto informativo della locale Questura e il parere di questa Prefettura, reso già in data* Si evidenzia, quindi, *che all'ulteriore fase di istruttoria e valutazione dell'istanza provvederanno le strutture centrali del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze”*.

DIRITTO

La Commissione ritiene che l'istante abbia diritto di chiedere ed ottenere la documentazione richiesta, ma che l'Amministrazione abbia, correttamente indicato che tale richiesta vada inoltrata all'Ufficio competente, essendosi conclusa la fase istruttoria.

La Commissione, ritiene, pertanto, necessario che la Prefettura di, che ha ricevuto l'istanza di accesso provveda, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio che ritiene competente, ossia al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, affinché possa provvedere a riguardo.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio competente a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, dandone comunicazione all'interessato, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente: - Segreteria Provinciale di, in persona del Segretario Provinciale
contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La - Segreteria Provinciale di, organizzazione sindacale della Polizia di Stato, in persona del Segretario Provinciale e legale rappresentante signor, ha presentato in data alla Questura di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“tutte le comunicazioni che a far data dal avessero avuto per argomento la costituzione della stessa in ambito provinciale e dei relativi organismi statutari”.

L'Amministrazione resistente, con provvedimento prot. del, inviava copia della circolare ministeriale del, avente ad oggetto, secondo quanto dedotto dall'istante, *“la generica informazione riguardo al riconoscimento in ambito nazionale della “..... –” e non la sua effettiva costituzione presso la provincia di, né ai corrispondenti organismi statutari provinciali.”*

La/..... rinnovava, pertanto, il alla Questura di la richiesta di accesso agli atti, segnatamente riguardo alla costituzione della in ambito provinciale e ai relativi organismi statutari.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale viene rappresentato di aver provveduto a mettere a disposizione del ricorrente la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di aver messo a disposizione la documentazione richiesta non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Regionale delle

FATTO

Il Sig. Dott., residente in (.....) e titolare di una attività di Bed & Breakfast nel Quartiere di (Quartiere adiacente alla Spa), ha formulato un'istanza di accesso, qualificata come accesso civico e accesso ambientale ad una serie di documenti (inventario delle sostanze pericolose; rapporto di sicurezza della Spa; altri documenti contenuti nel fascicolo riguardante la procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza quali "*verbali delle sedute del, provvedimento conclusivo e determinazioni assunte dal, nulla-osta di fattibilità, eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative presentate dal gestore Spa*").

L'Amministrazione negava l'accesso rilevando la necessità di ottenere il previo nulla osta della Procura della Repubblica di, in considerazione della pendenza di un procedimento penale relativo all'incidente occorso alla citata

L'istante ha, dunque, adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione stessa richieda all'Autorità Giudiziaria se gli atti richiesti sono soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione all'adempimento di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale di

FATTO

Il dell'Aeronautica militare, attualmente in congedo anticipato per infermità, ha presentato al Dipartimento Militare di Medicina Legale di un'istanza di accesso diretta ad ottenere l'atto di nomina della Commissione medica ospedaliera del giorno che lo aveva sottoposto ai previsti accertamenti medico sanitari, dichiarandone, all'esito, la permanente non idoneità al servizio e collocandolo pertanto in congedo assoluto.

Deducendo che l'Amministrazione si era limitata a fornire solo il verbale della riunione, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria nella quale specifica quanto segue: “

1. *Lo Scrivente Dipartimento Militare di Medicina Legale provvede a nominare annualmente, con la pubblicazione dell'Atto Permanente n. 1, i soggetti in capo alle cariche principali in ordine a all'attività dell', quindi anche il Presidente della Commissione Medica Ospedaliera 2^ Sezione, organismo responsabile anche delle pratiche medico legali relative al personale appartenente dell'Aeronautica Militare.*
2. *I membri che vanno a comporre quotidianamente la Commissione Medica vengono riportati nel Verbale di Riunione della Commissione allegato all'Ordine del Giorno dell'..... (documento già in fornito a codesta Commissione da parte del Sig. in quanto inviato dallo scrivente Dipartimento con foglio nr., a seguito di istanza di accesso documentale ex lege 241/90 del)*
3. *Non risulta fattibile attribuire ad inizio anno un atto di nomina singolo, in quanto tutti i medici membri di Commissione variano in base alla presenza giornaliera, compresi i membri tecnici (Ufficiali Medici appartenenti ad altre Forze Armate, Corpi di Polizia, anche ad ordinamento Civile) e lo stesso Presidente di Commissione, il cui atto di incarico arriva direttamente dallo Stato Maggiore dell'Esercito può, se non presente per motivate esigenze, delegare ad altro Ufficiale Medico (D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001 art. 6 commi 2 – 3- 4)*
4. *Per quanto sopra esposto si invia in allegato, ad integrazione della documentazione in possesso di codesta Commissione e del ricorrente Sig., estratto dell'atto permanente n. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di esercizio finanziario relativo alla nomina del presidente di Commissione e alla definizione dei compiti delle Commissioni Mediche Ospedaliere e atto di incarico del presidente della CMO 2^ Sez. arrivato direttamente dallo Stato Maggiore dell'Esercito”.*

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che l'Amministrazione stessa ha allegato in questa sede l'unico ulteriore documento che deduce in suo possesso riferito alla nomina della Commissione che ha sottoposto a visita l'istante.

Non essendovi, tuttavia, certezza sull'effettiva trasmissione della nota stessa anche all'interessato la Commissione invita la Segreteria a trasmetterla all'indirizzo indicato dall'istante nel suo ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ufficio Scolastico Regionale per il – Ambito territoriale di

FATTO

Il docente, deducendo di aver regolarmente prodotto la sua istanza volta al conferimento di incarichi annuali, risultando regolarmente inserito nella graduatoria GPS di fascia per la e deducendo di aver riscontrato nei vari bollettini pubblicati dall'Amministrazione a partire dal u.s. errori ed omissioni ascrivibili alla propria posizione individuale, ha formulato un'istanza di accesso agli incarichi attribuiti ad altri docenti, che asserisce essere in posizione meno favorevole in graduatoria.

L'Amministrazione rigettava l'istanza rilevando che i docenti nominati in posizione successiva avevano *“ottenuto incarichi su Istituti da Lei non indicati nella domanda di partecipazione (cfr. bollettino prot. n. del); in merito a quanto lamentato dalla S.V. riguardo il bollettino pubblicato in data prot. n. si fa presente che, così come previsto dall'O.M. del 10 luglio 2020, n.60, le disponibilità successive che si determinano anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze. Infatti, una volta processata dal sistema la posizione del docente non viene più presa in esame per quella classe di concorso o insegnamento nelle fasi successive, rimanendo però processabile per le altre classi di concorso nelle cui graduatorie l'aspirante è inserito è per le quali non è ancora caduto in turno utile di nomina.*

Pertanto, poiché la Sua posizione è stata presa in esame per al primo turno di nomina del il sistema, nel successivo turno, per quella tipologia di posto, è “ripartito” ad esaminare le posizioni dall'aspirante successivo all'ultimo nominato e, correttamente, non ha preso in considerazione le posizioni dei candidati già processate in precedenza”.

Il ricorrente ha, dunque, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuati al momento della presentazione dell'istanza stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta di emersione dal lavoro irregolare all'ufficio della competente della Prefettura di e, poi, una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento, dopo aver ricevuto un preavviso di rigetto ed aver presentato una memoria difensiva.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dalla stessa avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. formulava all'INPS un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione (indennità di disoccupazione, naspi, assegni familiari, altri contributi) riguardante la moglie, la figlia ed altri componenti del nucleo familiare della moglie, deducendo di avervi interesse in relazione alla controversia pendente per la determinazione del contributo al mantenimento a suo carico in favore della ex moglie e della figlia, deducendo in capo agli stessi la qualità di "controinteressati" ed indicandone, altresì, le generalità complete e l'indirizzo di residenza.

Avverso il rigetto sua istanza, l'istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuati al momento della presentazione dell'istanza stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La società, a mezzo del proprio rappresentante, rivolgeva all'INPS di un'istanza di accesso ad una serie di atti e documenti posti alla base o connessi al verbale di accertamento notificato a suo carico per violazione degli artt. 29, comma 1 e 18 comma 5-bis del D.lgs. 276/2003 (in materia di somministrazione illecita di lavoro).

L'istanza veniva parzialmente accolta dall'INPS di che, tuttavia, negava l'accesso agli atti relativi alla posizione retributiva e contributiva della società S.r.l., rilevando a riguardo la competenza dell'INPS – Ufficio di ed avverso tale determinazione la società adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS di ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva di aver osteso tutto quanto in suo possesso e di avere, successivamente, rivalutato la propria risposta e, dunque, trasmesso l'istanza di accesso all'Ufficio dell'INPS competente, per valutare l'istanza di accesso della società, dandone comunicazione alla parte interessata con PEC del

La Commissione, nella seduta del, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, dichiarava l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione detenuta ed ostesa dall'INPS successivamente alla proposizione del ricorso.

In relazione alla residua parte di documenti ed anche per quelli in relazione ai quali l'istanza di accesso era stata trasmessa all'Ufficio competente dell'INPS di la Commissione invitava parte ricorrente a chiarire se avesse ricevuto ulteriore riscontro dall'Amministrazione, ovvero intendesse coltivare il ricorso.

Il ricorrente ha trasmesso una memoria nella quale deduce di aver inoltrato una separata istanza di accesso all'INPS di che, tuttavia, non ha fornito integrale riscontro e di avere adito la Commissione anche con un con separato ricorso.

Chiede pertanto, previa riunione dei ricorsi, una pronuncia nel merito della sua istanza.

La Sede dell'INPS di ha fatto pervenire una nota nella quale rileva che *“ad integrazione delle informazioni già fornite relativamente agli dei dipendenti presenti nel verbale, fornisce le informazioni circa i pagamenti effettuati dalla ditta nei periodi oggetto del verbale nel documento in allegato: “..... _ Periodo verbale”.* La Sede scrivente, non è in possesso di altra documentazione”.

DIRITTO

La Commissione dispone, preliminarmente la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva e, nel merito, vista la nota dell'INPS di, diretta anche al legale dell'istante, ritiene cessata la materia del contendere e che, dunque, i ricorsi siano divenuti improcedibili in relazione alla documentazione ostesa successivamente alla proposizione del ricorso.

Per il resto i ricorsi vanno respinti, avendo l'INPS formalmente dichiarato di non essere in possesso di ulteriori documenti rispetto a quelli già osteni.

PQM

La Commissione dispone la riunione dei due ricorsi proposti e li dichiara in parte improcedibili per cessazione della materia del contendere e per il resto li rigetta.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La società, a mezzo del proprio rappresentante, rivolgeva all'INPS di un'istanza di accesso ad una serie di atti e documenti posti alla base o connessi al verbale di accertamento notificato a suo carico per violazione degli artt. 29, comma 1 e 18 comma 5-bis del D.lgs. 276/2003 (in materia di somministrazione illecita di lavoro).

L'istanza veniva parzialmente accolta dall'INPS di che, tuttavia, negava l'accesso agli atti relativi alla posizione retributiva e contributiva della società S.r.l., rilevando a riguardo la competenza dell'INPS – Ufficio di ed avverso tale determinazione la società adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS di ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva di aver osteso tutto quanto in suo possesso e di avere, successivamente, rivalutato la propria risposta e, dunque, trasmesso l'istanza di accesso all'Ufficio dell'INPS competente, per valutare l'istanza di accesso della società, dandone comunicazione alla parte interessata con PEC del

La Commissione, nella seduta del, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, dichiarava l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione detenuta ed ostesa dall'INPS successivamente alla proposizione del ricorso.

In relazione alla residua parte di documenti ed anche per quelli in relazione ai quali l'istanza di accesso era stata trasmessa all'Ufficio competente dell'INPS di la Commissione invitava parte ricorrente a chiarire se avesse ricevuto ulteriore riscontro dall'Amministrazione, ovvero intendesse coltivare il ricorso.

Il ricorrente ha trasmesso una memoria nella quale deduce di aver inoltrato una separata istanza di accesso all'INPS di che, tuttavia, non ha fornito integrale riscontro e di avere adito la Commissione anche con un con separato ricorso.

Chiede pertanto, previa riunione dei ricorsi, una pronuncia nel merito della sua istanza.

La Sede dell'INPS di ha fatto pervenire una nota nella quale rileva che *“ad integrazione delle informazioni già fornite relativamente agli dei dipendenti presenti nel verbale, fornisce le informazioni circa i pagamenti effettuati dalla ditta nei periodi oggetto del verbale nel documento in allegato: “..... _ Periodo verbale_.....-.....”. La Sede scrivente, non è in possesso di altra documentazione”*.

DIRITTO

La Commissione dispone, preliminarmente la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva e, nel merito, vista la nota dell'INPS di, diretta anche al legale dell'istante, ritiene cessata la materia del contendere e che, dunque, i ricorsi siano divenuti improcedibili in relazione alla documentazione ostesa successivamente alla proposizione del ricorso.

Per il resto i ricorsi vanno respinti, avendo l'INPS formalmente dichiarato di non essere in possesso di ulteriori documenti rispetto a quelli già ostesi.

PQM

La Commissione dispone la riunione dei due ricorsi proposti e li dichiara in parte improcedibili per cessazione della materia del contendere e per il resto li rigetta.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

La società ricorrente formulava un'istanza d'accesso dopo aver ricevuto dall'Amministrazione la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione in cui venivano contestate violazioni asseritamente verificatesi in relazione alla posizione contributiva di alcuni lavoratori.

Ha chiesto la documentazione acquisita in sede ispettiva dagli ispettori verbalizzanti che hanno redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. / del e, in particolare, ha chiesto di accedere alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che erano stati sentiti dagli ispettori verbalizzanti nel corso dell'accesso ispettivo.

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la società ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui insiste per la legittimità del diniego e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuati al momento dell'istanza ed indicati nominativamente anche nel ricorso alla Commissione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dalla stessa avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di un'istanza di accesso agli atti avente ad oggetto gli atti istruttori e, in particolare, il parere reso della Commissione territoriale sulla sua istanza di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale ricostruisce nel dettaglio la vicenda e rileva che, essendo stato successivamente formalizzato e comunicato all'istante il provvedimento conclusivo del procedimento da parte della competente Questura, ha successivamente provveduto a trasmettere il parere richiesto

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

L'Assistente Capo della Polizia di Stato ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere tutti gli atti posti alla base del provvedimento del Questore di ritiro dell'arma, della tessera personale, delle manette e della placca.

L'Amministrazione ha negato l'accesso per carenza di motivazione ed avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione osserva, inoltre, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici è *in re ipsa*, trattandosi di accesso agli atti relativi ad un procedimento che lo riguarda e che si è concluso con un provvedimento che può essere lesivo della sua posizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta di emersione dal lavoro irregolare all'ufficio della competente della Prefettura di e, poi, una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissariato

FATTO

Il Sig. ha formulato un'istanza di accesso finalizzata ad estrapolare copia degli atti istruttori ed al parere reso alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in relazione alla sua richiesta diretta ad ottenere lo speciale titolo di soggiorno.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

Il prof. ha partecipato ad una selezione finalizzata alla collaborazione con l'.... (Istituto) a seguito della quale, sulla base delle candidature pervenute e della graduatoria formatasi, è stata individuata la professoressa

Il prof. chiedeva chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali lo stesso non fosse stato individuato per il progetto in questione, pur essendosi collocato in una posizione migliore nella graduatoria.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza il ricorrente ha, dunque, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla selezione e della sua manifestazione di volontà di ottenere l'incarico.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di voler tutelare la propria posizione e, pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito in quanto la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

La, Associazione, Segreteria Regionale delle, ha formulato un'istanza di accesso chiedendo di ottenere gli *“atti normativi che consentono di dilazionare, oltre i periodi di interruzione e sospensione stabiliti nella legge 241/90, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi indicati nell'art. 1040 del D.P.R. 90/2010, in ragione sia del grado di complessità della questione da trattare e sia dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza”*..

Avverso il rigetto della sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale rileva l'inammissibilità del ricorso alla Commissione in quanto diretto ad ottenere mere informazioni, peraltro non riferibili ad atti amministrativi, ma normativi, dunque già soggetti a forme di pubblicazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto l'istanza di accesso presentata era genericamente diretta ad ottenere delle informazioni sull'esistenza di atti normativi, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

La,, ha formulato due istanze di accesso relative altrettante precedenti istanze nella quale aveva evidenziato problematiche rispettivamente in materia di trasferimenti del personale specializzato ed in materia di requisiti di partecipazione alla procedura di selezione del personale per i reparti antiterrorismo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto delle sue istanze di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale rileva l'inammissibilità del ricorso alla Commissione in quanto diretto ad ottenere mere informazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto entrambe le istanze di accesso presentate erano finalizzate a conoscere lo "stato" di un presunto, correlativo, procedimento, il nominativo del responsabile ed il termine per la sua conclusione e, pertanto erano genericamente dirette ad ottenere delle informazioni, come tale inammissibili ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di

FATTO

Il Sig. ha ricevuto dalla Questura di la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/90, teso alla revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia allo stesso rilasciata il

Deduce l'istante di aver presentato un'istanza di accesso a tutti gli atti e documenti attinenti al procedimento amministrativo.

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza rilevando che i documenti richiesti sarebbero sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 415/1994 e, in sede di memoria, ha anche rilevato che alcuni atti del procedimento sono stati oggetto di comunicazione all'A.G. e sarebbe, pertanto, necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione stessa richieda all'Autorità Giudiziaria se gli atti richiesti sono soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero possa essere consentito l'accesso all'istante.

Con riferimento, inoltre, alla sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 3 del D.M. 415/1994, la Commissione ritiene necessario, ai fini della decisione del ricorso, un chiarimento in ordine alla specifica lettera del citato art. 3 alla quale risulterebbe riconducibile la sottrazione all'accesso della documentazione richiesta

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad ottemperare all'ordinanza ed a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incumbenti istruttori.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S.

FATTO

La dott.ssa, in nome proprio e in rappresentanza dei figli minori, formulava al Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S., un'istanza di accesso agli atti finalizzata all'ostensione della documentazione concernente la posizione, anche economica, del dott. - Questore di, padre dei minori.

A sostegno dell'istanza ha dedotto la finalità difensiva in relazione all'istanza giudiziale di modifica delle condizioni di affidamento dei minori attivata dal dott. innanzi al Tribunale di

Deducendo il parziale rigetto della sua istanza di accesso l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria alla Commissione nella quale rileva che, in data, ha dato ulteriore seguito all'istanza di accesso comunicando ulteriori atti e informazioni.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto dedotto e documentato dall'Amministrazione, ritiene che sia cessata la materia del contendere in relazione agli atti trasmessi alla ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso.

Tuttavia, dall'esame della nota del emerge che parte della documentazione non risulta ancora ostesa in quanto detenuta da altro Ufficio. La Commissione osserva sul punto che, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Sulla base di tale disposizione, applicabile anche ai rapporti tra diversi Uffici della stessa Amministrazione, qualora un'istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l'istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in questo caso, dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente a pronunciarsi.

Non essendovi evidenza del fatto che ciò sia avvenuto, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che l'Amministrazione provveda a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio competente, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge per decisione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e, per il resto, invita l'Amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso della ricorrente all'Ufficio competente, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Transizione Ecologica

FATTO

La società S.r.l., avendo presentato una domanda al Ministero della Transizione Ecologica di compatibilità ambientale di un progetto eolico, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso al parere reso dalla Commissione tecnica VIA (valutazione impatto ambientale) rispetto al progetto eolico proposto dalla società S.r.l. che aveva presentato un progetto eolico localizzato nella stessa area, ma successivamente al proprio.

L'Amministrazione ha differito l'accesso al termine del procedimento.

Avverso il differimento dell'accesso l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

La controinteressata ha depositato memoria

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano generiche e, che non è stato indicato un termine preciso entro il quale l'Amministrazione avrebbe consentito l'accesso alla documentazione (indicandosi genericamente la *"conclusione del procedimento"*), a fronte del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *"L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata"*.

Inoltre, il differimento dell'esercizio del diritto di accesso non può conseguire alla semplice circostanza della pendenza del procedimento amministrativo, ma occorre che sussistano, e che vengano conseguentemente adeguatamente evidenziati, interessi sensibili o specifiche esigenze della P.A. che potrebbero essere compromessi, od oggetto di interferenze, nel caso in cui il documento richiesto fosse immediatamente esibito.

L'istante ha inoltre congruamente rappresentato un interesse difensivo, rilevante ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, che riposa nella volontà di dimostrare la priorità del suo progetto rispetto a quello della controinteressata, la quale dal canto suo, non ha evidenziato nella sua

memoria nessun profilo di riservatezza della documentazione, sotto il profilo industriale e commerciale, limitandosi a contestare l'interesse e la legittimazione all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver formulato alla Questura di in data un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dallo stesso avviato, finalizzato alla concessione del permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che il ricorrente produca copia dell'istanza di accesso che deduce aver presentato in data ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. nonché della documentazione attestante la trasmissione della stessa istanza alla Questura.

La Commissione rileva, in particolare, che risulta tra gli allegati al ricorso solamente un'istanza di accesso che risale al

Medio tempore i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione ed a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale –

FATTO

Il Sig., ex dipendente della Polizia di Stato attualmente in congedo per infermità sanitaria, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso all'atto di nomina della Commissione medica che lo aveva a suo tempo sottoposto a visita in occasioni e più precisamente in data,, e

La richiesta veniva motivata da ragioni difensive.

Parte resistente con nota dello scorso ha negato l'accesso, deducendo per un verso l'inesistenza dei documenti domandati, trattandosi di Commissione stanziale, e per altro verso opponendo la natura di atto interno dei provvedimenti di nomina che, *“in quanto tali, non possono far parte del carteggio personale degli utenti”*.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva confermando il diniego opposto al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego gravato con il ricorso oggi in decisione, presenta profili di contraddittorietà nella parte in cui afferma l'inesistenza degli atti richiesti e contemporaneamente nega l'accesso ai medesimi sulla base della loro natura di atti interni.

Pertanto, ai fini del decidere, si invita parte resistente a fornire chiarimenti sul punto, con particolare riferimento alla circostanza relativa alla detenzione della documentazione richiesta dall'odierno ricorrente. I termini della decisione restano, nelle more, interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il - Liceo Ginnasio Statale "....."

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, frequentante il Liceo ".....". Riferisce di aver presentato in data u.s. domanda di accesso ai seguenti documenti: a) alle prove scritte e orali svolte durante l'anno scolastico/..... comprese quelle di e le relative verbalizzazioni; b) gli stessi documenti di cui al punto a) relativi solo ad alcune discipline, nella richiesta specificate, di compagne di classe; c) alle valutazioni relative ai debiti formativi relativi al primo quadrimestre; d) alla calendarizzazione dello svolgimento della didattica a distanza e in presenza e) alle iniziative didattiche ed educative (corsi di recupero sostegno e relative verifiche) poste in essere sia nel primo sia nel secondo quadrimestre; f) alla partecipazione della alunna alle suddette iniziative didattiche.

La richiesta era motivata dall'istante in ragione della mancata ammissione della propria figlia alla classe del Liceo resistente e dunque in funzione di una comparazione con gli elaborati degli studenti ammessi alla classe superiore, per valutare eventuali disparità di trattamento ai danni della propria figlia.

L'amministrazione ha concesso l'accesso con riguardo ai documenti della studentessa, negandolo con riguardo a quelli degli altri studenti, siccome rispetto a questi, non essendovi alcuna comparazione tra gli studenti, non vi sarebbe un interesse qualificato in capo al ricorrente.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto del diniego riferito alla documentazione di altri studenti i quali dovevano, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione resistente nel provvedimento di diniego, ritenersi controinteressati all'accesso, dichiarava la scusabilità dell'errore della ricorrente nel non aver effettuato la notifica ai medesimi, gravandola dell'incombente di provvedere alla notifica.

La ricorrente ha depositato nota con la quale da atto di aver provveduto alla notifica.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto dell'avvenuta notifica ai controinteressati e dell'assenza di deduzioni pervenute alla scrivente Commissione da parte di questi ultimi, tenuto conto che sussiste un interesse qualificato all'accesso da parte della ricorrente in quanto, pur non essendo la correzione delle prove assimilabile ad una procedura comparativa, ben potrebbe la valutazione espressa nei confronti di altri studenti esibire una disparità di trattamento nei confronti della figlia della ricorrente medesima, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, invitando per l'effetto l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Agrario “.....” –

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di collaboratrice scolastica, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente, in data, domanda di accesso ai seguenti documenti: “1) convocazione per assunzione incarico a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Scolastico per i sigg.,,; 2) Conferimento incarico di lavoro a tempo determinato per i sigg.,,

La richiesta veniva motivata dall'accedente in ragione del suo essere inserita nelle graduatorie di III fascia ATA in posizione migliore rispetto a coloro (sopra indicati) ai quali sarebbero stati conferiti gli incarichi ai cui atti si è chiesto di accedere.

Parte resistente ha negato l'accesso, chiarendo le ragioni del conferimento degli incarichi e deducendo pertanto l'insussistenza di un interesse qualificato all'accesso in capo alla Sig.ra

Contro tale diniego la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, chiarendo di aver fornito le informazioni di interesse alla ricorrente pur non avendo osteso i relativi documenti.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo ai Signori,,, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso al seguente documento: "relazione e/o rapporto redatto dal selettore che ha determinato il giudizio di inidoneità agli accertamenti attitudinali", e ciò a seguito della partecipazione dell'accedente alla procedura concorsuale bandita da parte resistente e rispetto alla quale il ricorrente non ha superato la prova di idoneità fisica.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, limitandosi a trasmettere in data la richiesta di accesso al Centro di Selezione

Contro tale silenzio rigetto il Sig., in data, ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del ricorso. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso, debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto oggi gravato, anche considerando la decorrenza del termine dalla trasmissione effettuata da parte resistente in data al Centro di selezione, si è formato in data e pertanto il termine di legge per la presentazione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del, e dunque fuori termine.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai seguenti documenti: certificazione di sanificazione afferente il mezzo n. della linea-.....; protocolli sanitari con cui avvengono i procedimenti di sanificazione ed eventualmente le realtà produttive interessate.

La richiesta veniva motivata in ragione dell'aver viaggiato su tale mezzo e dunque a tutela della propria salute.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito la Commissione.

L'amministrazione ha depositato memoria difensiva deducendo preliminarmente di non aver ricevuto l'istanza di accesso, siccome inviata ad un indirizzo di posta elettronica non corretto, chiarendo le modalità della sanificazione ed allegando documentazione attestante la sua effettuazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso e preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto e della documentazione alla medesima allegata, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, mandando alla segreteria per l'inoltro della documentazione ricevuta al ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, mandando alla segreteria per l'inoltro della documentazione ricevuta al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Filiale

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data, a mezzo pec, istanza di accesso per accedere alla documentazione attestante i rapporti lavorativi della propria ex coniuge, motivando l'istanza a fini di tutela nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio.

Parte resistente, nonostante un sollecito da parte del ricorrente datato, non ha dato riscontro all'istanza e, pertanto, in data, il Sig. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del ricorso. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio rigetto. Nel caso di specie il silenzio rigetto oggi gravato, si è formato in data e pertanto il termine di legge per la presentazione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del, e dunque fuori termine.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di genitore dell'alunna, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso alle segnalazioni formalizzate per iscritto da alcune mamme di alunni che frequentavano la classe della propria figlia con le quali si chiedeva il trasferimento dell'alunna ad altra classe; trasferimento, secondo la prospettazione dell'accedente, poi disposto dalla Dirigente scolastica.

La richiesta era motivata in ragione della necessità di conoscere le problematiche relative alla vita scolastica della propria figlia.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso e, pertanto, in data, la ha adito il Difensore Civico il quale, per competenza, ha trasmesso gli atti alla scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, negando che l'alunna sarebbe stata trasferita e dando atto di aver interloquuto in più occasioni con la ricorrente al fine di fornire spiegazioni su quanto accaduto e comunque deducendo l'inaccessibilità dei documenti richiesti siccome contenenti dati sensibili di terzi soggetti. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto che l'istanza di accesso era riferita a documenti contenenti dati di soggetti terzi che rivestivano la qualifica di controinteressati non noti alla ricorrente al momento della proposizione del gravame, invitava l'amministrazione resistente a notificare loro il ricorso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente in data u.s. ha assolto l'incombente, notificando il ricorso ad un'unica controinteressata individuata.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto dell'avvenuta notifica da parte dell'amministrazione al soggetto controinteressato individuato, il quale non ha depositato memoria nell'ambito del presente procedimento, e rilevato che la ricorrente ha dedotto un interesse qualificato e sufficientemente differenziato che appare meritevole di favorevole considerazione, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Trenitalia S.p.A.

FATTO

Il Sig., nella qualità di responsabile del settore ferroviario dell'organizzazione sindacale, rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce quanto segue.

Nel mese di la società resistente comunicava a diverse organizzazioni sindacali, tra cui l'odierna ricorrente, la propria intenzione di procedere ad un nuovo assetto delle proprie attività con l'introduzione di un nuovo asset allocation pluriregionale nell'ambito del trasporto di viaggiatori relativamente al materiale rotabile dei segmenti Alta Velocità e Freccia Bianca.

Tale progetto, nella prospettazione dell'accedente, avrebbe determinato il passaggio di molti lavoratori di società appaltatrici dei servizi di pulizia a bordo dei treni, in particolare verso la Società

In ragione di ciò, in data l'O.S. ricorrente ha presentato richiesta di accesso alla seguente documentazione: "Protocollo del siglato da Trenitalia Spa e Srl; Copia integrale dei termini di appalto/gara, comprensivo della descrizione della cartella, della struttura di acquisto, dei termini di invio della domanda di partecipazione, delle offerte presentate, dei termini di aggiudicazione della nuova dinamica organizzativa di Trenitalia Spa a partire dal circa la progressiva richiesta di ampliamento di attività di servizi di pulizie del materiale rotabile, sia a terra che a bordo treno, da parte di srl, relativamente alle lavorazioni già in essere e svolte dalla stessa nell'ambito del Lotto Alta Velocità in particolare riguardo ai siti (.....), (pulizia in corso di viaggio) (..... convogli) e (.....). Copia integrale dei termini di appalto/gara, comprensivo della descrizione della cartella, della struttura di acquisto, dei termini di invio della domanda di partecipazione, delle offerte presentate, dei termini di aggiudicazione della nuova dinamica organizzativa di Trenitalia Spa a partire dal circa il decremento che le Società Spa, Spa a socio unico, Soc coop, Soc coop, Spa e Srl avranno nell'ambito del segmento Freccia Bianca in alcune Regioni. procedura di c.d. scalettamento, con espresso richiamo a quanto non già ricompreso nei punti precedenti, in particolare ai contratti di affidamento/appalto ad oggi sussistenti tra Trenitalia Spa e Srl e alle condizioni preesistenti al, e contratti di affidamento/appalto ad oggi sussistenti tra Trenitalia spa e Srl e alle condizioni preesistenti al"

La richiesta veniva motivata da esigenze di vigilanza e assistenza sindacale in ordine alle ricadute occupazionali conseguenti al predetto disegno riallocativo.

Parte resistente ha negato l'accesso deducendo, da una parte, che la normativa sull'accesso civico generalizzato non sarebbe alla stessa applicabile e, dall'altra, che non si ravvisava alcun interesse qualificato all'accesso.

Contro tale diniego ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla Società Parte resistente ha depositato memoria difensiva ribadendo le ragioni già espresse nel diniego.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato da , la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali le organizzazioni sindacali possono esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi sia per la tutela di interessi riferibili direttamente al sindacato in quanto tale che per la tutela di posizioni giuridiche dei propri iscritti. Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dalla scrivente Commissione, è costante ed univoco (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511, per il quale: *“Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione”*).

Nel caso che occupa l'esternalizzazione dei servizi di pulizia compendati nelle premesse in fatto ed il passaggio di lavoratori iscritti all'O.S. ricorrente, radica, in capo a questa, un interesse che partecipa delle caratteristiche dell'interesse proprio delle associazioni sindacali.

Il riferimento all'inapplicabilità della disciplina di cui all'accesso civico generalizzato contenuto nel diniego oggi impugnato, appare fuori contesto, atteso che l'istanza poi denegata non è stata formulata in base a tale normativa.

Il ricorso pertanto merita accoglimento, eccezione fatta per la documentazione riferita alle Società, Spa a socio unico, Soc coop, Soc coop, Spa e Srl, cui andava notificato il ricorso, adempimento di cui la ricorrente non ha fornito prova.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo accoglie, invitando per l'effetto l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte ed in parte lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti attestanti l'anagrafe tributaria (dichiarazione dei redditi) e l'anagrafe dei conti correnti degli ultimi cinque anni del Sig., ex convivente dell'accedente e padre della minore nata dalla loro relazione.

L'interesse era specificato dall'odierna ricorrente in ragione della necessità dell'adeguamento dell'assegno di mantenimento versato dal controinteressato

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, in data la Sig.ra ha adito la Commissione. L'amministrazione resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver trasmesso i documenti di interesse al difensore della Sig.ra

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig., la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corte dei Conti – Ufficio Relazioni con il Pubblico e Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della Transizione Ecologica.

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di di del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riferisce di aver preso parte alla procedura di interpello per l'attribuzione di incarichi di

Riferisce altresì che l'incarico richiesto non gli è stato attribuito, e che pertanto ha presentato istanza di riesame della procedura al Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale l'ha rigettata sulla base delle risultanze del verbale di comparazione e della registrazione del provvedimento di affidamento dell'incarico da parte dell'amministrazione resistente senza tuttavia allegare i due documenti.

Pertanto in data ha formulato all'amministrazione resistente istanza di accesso all'atto di nomina del di nominato all'esito della procedura di interpello, senza ricevere risposta nei trenta giorni successivi.

Il medesimo odierno ricorrente, poi, fa presente di aver già presentato identica istanza di accesso allo stesso documento amministrativo, in data, rimasta anch'essa inevasa.

Pertanto, in data il Sig. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, chiarendo che la Corte dei conti "*non produce alcun "provvedimento col quale si è registrato il decreto [...] comprensivo dei documenti correlati" costituendo la registrazione degli atti una condizione integrativa dell'efficacia dell'atto stesso trasmesso per il controllo preventivo di legittimità dalle Amministrazioni che hanno formato l'atto*".

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del ricorso. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto oggi gravato e maturato in data, fa seguito ad altro silenzio rigetto sulla precedente ed identica istanza

dell'..... che andava impugnato entro il termine di legge spirato in data, mentre il ricorso reca la data del, e dunque fuori termine.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato, in data, istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la documentazione relativa al sollevamento dall'incarico in precedenza conferito all'accidente di componente del seggio per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

In data l'amministrazione universitaria concedeva i documenti richiesti consegnando, secondo la prospettazione dell'odierna ricorrente, "*un file word senza alcuna firma o altra indicazione*".

Pertanto, con ulteriore richiesta datata, la Sig.ra si rivolgeva nuovamente all'amministrazione resistente chiedendo l'ostensione integrale dei documenti, con l'eventuale apposizione di *omissis* per le parti contenenti dati sensibili.

Non avendo ottenuto riscontro all'ultima richiesta del, la Sig.ra ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale riferisce che l'istanza era stata trasmessa ad un indirizzo istituzionale diverso da quello deputato all'evasione delle istanze di accesso e per tale motivo non si era data risposta alla medesima. Riferisce inoltre, parte resistente nella suddetta memoria, che non è possibile evadere il sollecito del per la ragione che nessun altro documento, oltre quelli già trasmessi, è nella disponibilità dell'amministrazione, atteso che le segnalazioni degli studenti sono state trasmesse per le vie brevi e dunque prive di un numero di protocollo.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto e della circostanza per cui non esistono altri documenti oltre quelli già trasmessi alla ricorrente, il gravame non può trovare accoglimento, non avendo l'amministrazione alcun onere di formare documenti per soddisfare le richieste dell'accidente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: – Filiale Italiana

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Transizione Ecologica

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Filiale Italiana, riferisce quanto segue.

Verso la fine di, la Società ha appreso dalla stampa nazionale la notizia dell'intervenuta firma di un accordo tra il MITE e la società, con parere favorevole dell'....., in relazione al mantenimento e miglioramento del sistema di barrieramento idraulico presente presso il Sito.

Dalle varie notizie apparse sui media nazionali e locali, l'esponente ha appreso che: a) l'intervenuta firma dell'Accordo vede come parte attiva nel mantenimento (e miglioramento) del sistema di barrieramento idraulico e nell'attività di smantellamento di almeno una parte del sito industriale; b) lungi dall'interrompere l'attività di gestione e mantenimento del barrieramento idraulico, investirà (o meglio, ha già investito, stando agli articoli di stampa) il significativo importo di Euro (cui si dovrebbe aggiungere un ulteriore di Euro), che sarà destinato alle attività più urgenti per la messa in sicurezza e per il potenziamento della barriera idraulica e poi anche a copertura, almeno parziale, dei costi di smantellamento del sito; c) il barrieramento verrà rafforzato per effetto della realizzazione di nuovi pozzi per l'emungimento dell'acqua, collocati in posizione strategica, nonché della sostituzione di alcuni filtri, il tutto al fine di rendere più efficiente il sistema.

In conseguenza di ciò, in data, trasmetteva al MITE e all'..... un'istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("L. n. 241/1990") e alle Informazioni Ambientali ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, richiedendo l'ostensione di documentazione e informazioni inerenti al summenzionato Accordo.

Tale istanza trovava fondamento nella necessità di poter esercitare appieno la difesa della propria posizione soggettiva nell'ambito del giudizio instaurato da, volto all'accertamento della solidarietà passiva – da ricondurre unicamente alle norme codicistiche in materia di scissioni societarie e di allocazione dei debiti – tra S.p.A. (fusa per incorporazione in nel) e medesima rispetto alle eventuali responsabilità ambientali di cui dovesse essere chiamata a rispondere in relazione ai siti di, e per le attività industriali ivi svolte dalle società del Gruppo

Nell'ambito di tale giudizio, invero, la ha disposto accertamenti in merito all'estensione della contaminazione del Sito riconducibile al Gruppo ed agli interventi necessari per il ripristino senza

considerare la contaminazione di recente scoperta dall'..... riconducibile all'attività di, nonché agli interventi dalla stessa programmati/effettuati sul Sito.

In data, con nota prot, riscontrava l'Istanza demandando al MITE un riscontro sui documenti richiesti, sottolineando che qualsiasi parere reso dall'..... fosse da considerarsi "endoprocedimentale" e, dunque, da ricondurre alla competenza del MITE.

In data, il MITE integrava il contraddittorio con e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di, individuate come controinteressate con riferimento all'Istanza e, da ultimo, con nota prot. del, il MITE concedeva parzialmente il chiesto accesso, ammettendolo con riferimento alla sola acquisizione di una parte della documentazione richiesta, negando l'accesso ai restanti documenti sulla scorta della seguente motivazione: *"trattasi di documenti contenenti proposte progettuali in fase di elaborazione e coperte da segreto industriale per ragioni di tutela del knowhow e di salvaguardia del diritto di autore"*.

In particolare, con la menzionata nota del u.s. parte resistente ha osteso i seguenti documenti: *"nota S.r.l. in liquidazione contenente "Proposta di realizzazione di nuovo impianto di barriera idraulico" (prot. n. / del), priva dei relativi allegati; nota contenente "Adesione con pareri favorevoli" (prot. n. / del), priva dei relativi allegati"*.

Contro tale parziale diniego la Società ha adito in termini la Commissione, riferendo di aver notificato il ricorso alla controinteressata Parte resistente ha depositato memoria difensiva confermando il proprio provvedimento di parziale diniego.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla – Filiale Italiana, la Commissione osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha affermato di aver notificato il ricorso alla controinteressata, cui si riferisce la documentazione parzialmente negata da parte resistente. Tuttavia, le ricevute di spedizione allegata al ricorso, non consentono di riferire l'indirizzo PEC di destinazione alla Società in questione. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la Commissione invita parte ricorrente a chiarire e comprovare che gli indirizzi contenuti nelle ricevute di accettazione e consegna, allegati al ricorso, siano effettivamente riferibili alla suddetta Società, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente ad assolvere l'incombente istruttorio di cui in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“copia di tutte le dichiarazioni IVA presentate dal al - per gli anni di imposta dal al - dalla Società S.r.l.”*.

La richiesta veniva motivata dall'accedente come segue: *“interesse concreto, attuale e rilevante alla conoscenza dei documenti per le seguenti improrogabili esigenze difensive: verificare se l'imposta IVA oggetto della condanna esecutiva riportata dal sig. al pagamento di €, di cui alla pag. e e PQM della sentenza del Tribunale di n. / (di cui la somma di €, pag., cit. sentenza, per imposta IVA sulla permuta di immobili siti in Via come da contratto di appalto e permuta del e del, nonché atto di transazione del) sia stata o meno versata da S.r.l., al fine di difendersi rispetto all'azione esecutiva (titolo giudiziale immediatamente esecutivo: sentenza del Tribunale di n. /) e di adire l'Autorità giudiziaria per ottenere la revocazione ex art. 395 c.p.c. della citata sentenza che lo vede ingiustamente debitore di somme con tutta probabilità non dovute”*.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso medesimo alla società controinteressata. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso alla luce dell'assenza di strumentalità tra interesse dichiarato e documentazione richiesta. A tale memoria ha replicato la difesa di parte ricorrente insistendo, per converso, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso, essendo la documentazione richiesta e silenziosamente negata dall'amministrazione resistente di sicuro rilievo ai fini difensivi prospettati e comprovati dal ricorrente.

Pertanto, anche in assenza di opposizione della società controinteressata, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, invitando per l'effetto l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato al Comune di, in data istanza di accesso ai documenti relativi alle presenze ed alle assenze dal servizio della Sig.ra, coniuge dell'accedente, e che il Sig. ritiene intrattenga una relazione con la propria moglie.

L'interesse ad accedere viene sostanzialmente motivato in ragione della volontà di proporre azione risarcitoria nei confronti dei controinteressati per la relazione sopra menzionata, ritenendo che dalla contestualità delle assenze dal servizio dei predetti possa trarre elementi di prova a fondamento della sospettata relazione extraconiugale.

Parte resistente, con nota del, consentiva l'accesso con riferimento ai documenti contenenti dati della moglie del ricorrente, escludendolo per il controinteressato, rispetto al quale non rilevava la sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale.

L'istante riproponeva altra istanza di accesso rispetto ai documenti denegati, in data, vedendosi opporre un diniego meramente confermativo del primo con nota di parte resistente del

Pertanto in data il Sig. adiva il Difensore Civico il cui Ufficio, data la vacanza dell'incarico in questione, trasmetteva gli atti alla Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava irricevibile per tardività il ricorso, ritenendo il diniego del meramente confermativo (e dunque inidoneo a far decorrere nuovamente i termini per l'impugnativa) del precedente diniego già opposto in data a decorrere dal quale andavano computati i trenta giorni per la proposizione del ricorso.

Contro tale decisione il Sig. propone ricorso per revocazione, dolendosi della circostanza che la Commissione avrebbe errato nel ritenere che il diniego del fosse meramente confermativo del primo, come ammesso anche dallo stesso ricorrente per revocazione nella parte del ricorso in cui riferisce che il diniego veniva motivato "*formalmente per le identiche motivazioni del primo rigetto*". Si duole inoltre della circostanza per cui la scrivente Commissione non gli avrebbe notificato le memorie prodotte dall'amministrazione nel corso del procedimento in via giustiziale, oltre ad altre lagnanze che avrebbero a che fare con la volontà della scrivente di non decidere la spinosa questione sottopostale.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza della Commissione l'unico motivo che può comportare l'istanza di riesame è l'allegazione di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4 del c.p.c.

Nessun errore di fatto censurabile ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. è rinvenibile nella decisione di cui si chiede la revocazione, atteso che nessuna nuova delibazione sulla seconda istanza di accesso è rinvenibile nel diniego datato; al contrario in esso l'amministrazione espressamente si riporta al contenuto dispositivo e motivazionale del precedente provvedimento di diniego. Pertanto il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminata l'istanza di revocazione, la dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Provincia di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai seguenti documenti: copia del piano parcheggi di tutto il territorio comunale del Comune di; copia dell'ordinanza del Sindaco che autorizza il parcheggio disabili su tutto il territorio comunale; copia delle richieste parcheggio per disabili nella e/o quali richieste sono state eventualmente autorizzate.

La richiesta non conteneva l'esposizione delle ragioni poste a suo fondamento.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, il Sig. ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale, a differenza di quanto prospettato dall'odierno ricorrente, ha fatto atto di aver riscontrato l'istanza di accesso in data u.s., rappresentando di non essere competente ad evaderla e che comunque i documenti richiesti contengono dati sensibili come tali sottratti all'accesso.

Ha altresì chiarito che in data ha nuovamente riscontrato il ricorrente, rilevando di non aver mai adottato piani parcheggi ed ordinanza e che la concessione di parcheggi ai disabili costituisce atto dovuto a fronte di richieste in tal senso che siano in linea con i requisiti fondanti il relativo diritto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito si rileva che la richiesta di accesso ed il conseguente ricorso non contengono alcuna motivazione che sia idonea a valutare la legittimazione all'accesso del ricorrente rendendo, di conseguenza, il gravame inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

Il Sig., in proprio, in data ha chiesto al Ministero resistente di poter accedere al decreto di nomina del del Mise Avv., unitamente al decreto con il quale quest'ultimo è stato delegato alla firma d'ordine del

La richiesta di accesso era motivata dall'accedente in ragione del proprio interesse ad essere confermato quale componente del Collegio dei revisori di cui fa parte il Sig., nominato con decreto a firma dell'Avv.

Non avendo ottenuto risposta alla predetta istanza, in termini il Sig.ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, ed in disparte ogni considerazione sulla dubbia legittimazione all'accesso del ricorrente, la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo all'Avv., cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Unità Complessa di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti attestanti la storia lavorativa della Sig.ra – ex coniuge dell'accedente – nonché l'attuale situazione lavorativa o, in subordine, documentazione attestante lo storico della posizione lavorativa degli ultimi 5 anni sempre riferita alla medesima controinteressata.

La richiesta veniva motivata a fini difensivi, siccome preordinata all'introduzione del giudizio per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo interesse a non convertire l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in assegno divorzile.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, in data il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla Sig.ra, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente: Srls

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Nazionale del Lavoro di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Srls, riferisce di aver presentato in datarichiesta di accesso ai “*documenti ed agli atti di competenza dell'accertamento n./..... del*” motivando l'istanza come segue “*verifica documentazione presente in atti?*”.

Parte resistente, con nota del, ha negato l'accesso.

Contro tale diniego la Società ha presentato ricorso in termini alla Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, deducendo l'assenza di interesse diretto, concreto ed attuale in capo alla Ditta ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Srls la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la ricorrente non ha depositato la nota di diniego del, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c)* del D.P.R. n.184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c)* del D.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Agenzia Complessa

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data, domanda di accesso alla documentazione relativa ad un'istanza, in precedenza formulata dall'accidente, e volta all'ottenimento del riscatto a fini pensionistici degli anni universitari.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso, fornendo comunque chiarimenti in ordine allo stato della pratica, ma nulla ostendendo all'odierno ricorrente, nonostante ulteriori solleciti effettuati successivamente al

Pertanto, in data il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio si è formato in data, ed il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è datato e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, non rilevando, quanto al predetto decorso del termine di impugnativa, i solleciti del ricorrente rimasti peraltro senza esito.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza preordinata all'ottenimento di informazioni da parte del Comando resistente in merito al documento di valutazione rischi del nucleo dei Carabinieri della, In particolare chiedeva, oltre al nominativo del responsabile del procedimento, di conoscere se il Comando resistente, che custodisce il DVR, avesse approvato quest'ultimo per il tramite degli organi a ciò preposti.

Il Comando resistente, con nota del u.s., negava l'accesso al c.d. documento di valutazione dei rischi, ritenendolo sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 18, lettere o) e p) del d. lgs. n. 81/2008, comunicando al tempo stesso il nominativo del responsabile del procedimento.

Contro tale nota il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'istanza del presentata dal ricorrente e di cui alle premesse in fatto (per come, peraltro, qualificata dal medesimo ricorrente) attiene ad informazioni e non a documenti amministrativi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'Istituto resistente ed a mezzo PEC, per il tramite dell'Organizzazione sindacale, una istanza di accesso al proprio fascicolo personale con particolare riferimento ai seguenti documenti: *“1) lettere e altri documenti che denuncino comportamenti e atti scorretti e inappropriati nei confronti dell'utenza e dei docenti. 2) mail di genitori e docenti che mettano in evidenza l'inadeguatezza nei rapporti con utenza e altri lavoratori dell'Istituto”*.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza predetta, in data ha adito la Commissione impugnando il silenzio rigetto formatosi nelle more. Parte resistente ha depositato nota difensiva dando atto di aver invitato il ricorrente, in data u.s., ad esercitare il chiesto accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando della Capitaneria di Porto di

FATTO

In data il Sig., sott'ufficiale della Marina Militare, ha presentato, in proprio, una richiesta d'accesso indirizzata al Comando della Capitaneria di Porto di Con tale istanza il ricorrente ha chiesto l'ostensione degli *“esposti e/o segnalazioni di rilevanza penale rivolti alla mia persona”*, al fine di poter tutelare il proprio onore e la propria reputazione contro tali atti diffamatori e calunniosi.

L'Amministrazione negava l'accesso richiesto, con provvedimento del, ritenendo l'istanza non soltanto generica, ma anche inidonea ad individuare compiutamente il documento oggetto dell'istanza.

Contro tale provvedimento il Sig. adiva la Commissione, in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione inviava una memoria per confermare le ragioni poste a fondamento del proprio diniego.

Con decisione del la Commissione dichiarava il ricorso irricevibile, in quanto tardivo. Infatti, pur a fronte del provvedimento espresso di diniego all'accesso dell'Amministrazione, datato, la richiesta di riesame veniva presentata solo in data e, quindi, ben oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Con successiva istanza il Sig. ha chiesto alla Commissione la revocazione della precedente pronuncia del rilevando che la comunicazione di diniego all'accesso, datata, gli era stata in realtà comunicata soltanto in data

DIRITTO

Ritenuto che la richiesta di rettificazione presentata dall'istante, per costante giurisprudenza di questa Commissione, può essere accettata solo in quanto integri un'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., e preso atto che il ricorrente ha comunicato di aver appreso del diniego opposto dall'Amministrazione alla sua istanza d'accesso solo in data, rileva che l'istanza revocatoria è fondata su di un errore di fatto in cui è incorsa la Commissione. Infatti, alla luce di quanto dichiarato e documentato dal ricorrente, la richiesta di riesame è stata presentata tempestivamente. In sede rescindente si revoca, dunque, la decisione impugnata.

In sede rescissoria, la Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso, di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Prive di pregio appaiono, al riguardo, le censure dell'Amministrazione adita, in quanto, se è vero che la domanda di accesso non può essere generica, dovendo avere un oggetto determinato, tuttavia, deve ritenersi sufficiente l'istanza il cui oggetto sia quanto meno determinabile e che, pur non contenendo gli estremi del documento di cui si chiede l'ostensione, contenga quanto meno gli elementi idonei a consentirne l'identificazione, così rendendo possibile all'amministrazione l'individuazione dei documenti richiesti e permettere, nel contempo, la valutazione dell'interesse all'accesso.

Nel caso in esame il Sig. ha rivolto all'Amministrazione una domanda sufficientemente puntuale da consentire una puntuale individuazione dei documenti oggetto dell'accesso, chiedendo gli *“esposti e/o segnalazioni di rilevanza penale rivolti alla mia persona”*, al fine di poter tutelare il proprio onore e la propria reputazione contro tali atti diffamatori e calunniosi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:S.N.C. di

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione. Agenzia delle Entrate. Poste Italiane S.p.a.

FATTO

In data la s.n.c. di e, in persona del legale rappresentate p.t., tramite il dott., sostenendo di aver appreso -solo a seguito di un precedente accesso presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione di-dell’esistenza di carichi tributari a proprio nome, ha chiesto alle Amministrazioni indicate in epigrafe, una serie di informazioni e documenti relativi a diverse partite di ruolo erariali (per gli anni dal al), nonché alle relative cartelle di pagamento e alle relate di notifica. In particolare, la richiesta d’accesso aveva ad oggetto tutti gli atti del procedimento amministrativo dei ruoli o estratti di ruolo e delle susseguenti cartelle di pagamento/avviso di addebito, chiedendo, tra l’altro, *“di essere relazionato per iscritto per conoscere e prendere visione delle modalità di notificazione delle susseguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito puntualmente sopra richiamati e indicati”*... nonché *“di essere relazionato per iscritto ed informato per conoscere e prendere visione dei presupposti e criteri normativi, ovvero la normativa di specie, per la determinazione degli interessi applicati...”*, del tasso di interesse applicato, nonché tutta una serie di ulteriori informazioni.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto la s.n.c. di e, in persona del legale rappresentate p.t., tramite il dott. si è rivolta nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di, ha inviato una memoria chiarendo, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non preposto all’attività di riscossione dei tributi, trattandosi di attività di cui è competente esclusivamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, unico ente a poter esibire le cartelle e le relative relate di notifica. Dopo tale premessa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ruoli da cui sono scaturite le relative cartelle di pagamento derivano da controlli automatizzati ex art. 36 bis DPR 600/73, alla base dei quali è previsto semplicemente l’invio di un avviso bonario al contribuente. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato di aver adempiuto alla richiesta inviando quanto di propria competenza ed ancora in suo possesso, mentre, per la restante parte di documentazione per cui non è stato possibile esercitare l’ostensione, l’Amministrazione ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, *“il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi dei quali si chiede l’accesso”*; pertanto, poiché tale obbligo cessa di esistere decorsi 10 anni dall’emissione del

provvedimento, per le annualità relative ai 10 anni precedenti la richiesta, nessun documento può essere fornito in tali documenti non sono più in possesso dell'Amministrazione Finanziaria adita.

Anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha inviato una memoria al fine di rappresentare che, a seguito della richiesta d'accesso, era stata riscontrata una incongruenza in merito alla denominazione sociale ed il codice fiscale dell'accedente (il quale è riferito ad altro contribuente). Pertanto, al fine di procedere ad una corretta lavorazione della richiesta, l'Amministrazione aveva invitato il ricorrente a presentare una nuova istanza con i dati corretti. Tale richiesta, tuttavia, è rimasta senza riscontro.

Infine, anche Poste Italiane ha fatto pervenire una memoria chiarendo che, dai dati forniti dall'accedente, non è possibile rinvenire traccia di alcun affido a Poste italiane da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo riportato nessun codice di invio postale, necessario ai fini di qualsiasi ricerca nei loro archivi. Ad ogni modo, sarebbe comunque impossibile reperire negli archivi di Poste la documentazione relativa al periodo indicato (.....-.....), stante la decorrenza dei termini di archiviazione, che prevede la conservazione della documentazione per tre anni dalla data in cui il servizio è stato espletato, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 156/1973 che, in tema di reclamo e termini di decadenza, stabilisce che *“l'azione stessa si prescrive in tre anni”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di aver diligentemente consentito l'accesso, tramite invio della documentazione ancora in suo possesso, non può che ritenere, riguardo a tali documenti, cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. Per la restante parte, stante la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di non essere più in possesso dei documenti oggetto dell'istanza, stante il tempo trascorso che, secondo la normativa vigente, non la obbliga a detenere tale documentazione, non può che respingere il ricorso in parte *qua*. Infine, la Commissione osserva che l'istanza indirizzata all'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, deve essere dichiarata inammissibile, *ex art. 22, comma 4, della legge 241/90*, atteso che non sussiste, *ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006*, alcun obbligo per l'amministrazione di procedere ad una elaborazione per soddisfare le richieste di accesso ricevute.

Con riguardo alla richiesta di riesame rivolta all'Agenzia delle Entrate Riscossione, la stessa non può trovare accoglimento atteso che, in realtà, l'Amministrazione ha prontamente riscontrato l'istanza d'accesso, chiedendo di rettificarla attraverso la corretta indicazione di un dato rilevante ai fini della richiesta, ovvero il codice fiscale, necessario per una corretta individuazione del soggetto giuridico interessato all'accesso, pertanto, non può ritenersi formato alcun silenzio dell'Amministrazione sull'istanza, avendo questa, al contrario, riscontrato tempestivamente la richieste, chiedendo una

rettifica dovuta e non effettuata. Anche alla luce del principio di leale collaborazione non può, quindi, ritenersi formato alcun diniego e, pertanto, la richiesta di riesame deve essere respinta.

Infine, con riguardo all'istanza indirizzata nei confronti di Poste Italiane la richiesta deve essere respinta, in quanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della medesima legge, *“il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte inammissibile laddove ha ad oggetto richieste di informazioni e, per il resto lo respinge, non avendo l'Amministrazione la documentazione richiesta. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione mentre, con riguardo al ricorso nei confronti di Poste Italiane lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Circolo didattico

FATTO

In data la Sig.ra ha presentato, tramite l'Avv., un'istanza d'accesso al Circolo didattico ".....-....." di, al fine di chiedere *“tutti gli atti, compreso quello finale, del procedimento amministrativo iniziato con Vs. nota Proc. Ris.; copia di tutti gli atti del procedimento a carico della signora menzionato nella Vs. nota Prot. Ris. del di comunicazione della esibizione a quest'ultima della nota prot. Ris. prodotta dalla signora e di poi utilizzata per l'invio del messaggio anzidetto”*.

In data l'Istituto acceduto respingeva la richiesta d'accesso, sia per mancanza del requisito formale della prova della legittimazione ad agire del difensore, sia per la carenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso, avendo ad oggetto la richiesta d'accesso, atti relativi al procedimento disciplinare nei confronti della Sig.ra

Pertanto, in data la Sig.ra, sempre per il tramite dell'Avv., contestava puntualmente quanto dedotto dall'Amministrazione e, nel contempo, reiterava l'istanza d'accesso. In data l'Istituto Scolastico riscontrava nuovamente la comunicazione della Sig.ra, che confermava il precedente diniego. Pertanto, il la Sig.ra, come sopra rappresentata, contestava nuovamente quanto dedotto dall'Amministrazione, insistendo per la richiesta d'accesso.

Per questo motivo la Sig.ra, tramite il difensore, ha adito la Commissione con richiesta di riesame in data, a cui risulta allegata la prova della notifica del ricorso a soggetto identificato come controinteressato, nella persona della Dott.ssa, dirigente scolastica dell'Amministrazione resistente.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria rappresentando la tardività del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dal rigetto espresso sull'istanza d'accesso formulato dall'Amministrazione adita, come prescritto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.

Infatti, deve rilevarsi la irricevibilità del ricorso per tardività, atteso che il primo provvedimento di diniego dell'Amministrazione era del; né possono ritenersi idonee, ai fini della rimessione nei termini, le mere reiterazioni di precedenti istanze di accesso negate e non impugnate.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza. Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza.

FATTO

Il luogotenente in congedo ha presentato, in proprio, in data, una richiesta indirizzata alla Guardia di Finanza, Ufficio Trattamento Economico e Personale in Quiescenza, per chiedere la copia delle comunicazioni e/o certificazioni inviate il dall'Amministrazione adita all'Inps, relative alla deliberazione della provvisorietà del suo trattamento pensionistico. L'accedente ha motivato la richiesta, con la necessità di chiedere la modifica delle condizioni di separazione.

In data l'Ufficio in intestazione ha risposto al luogotenente accogliendo la richiesta d'accesso ma, nel contempo, rappresentando di non essere in possesso dei documenti richiesti in quanto, in applicazione delle Circolari Inps, i dati di interesse economici utili al calcolo e al pagamento del trattamento pensionistico erano stati comunicati telematicamente al predetto Ente, ed all'accedente per conoscenza, senza cioè la produzione di alcun documento amministrativo cartaceo, dati oltretutto visibili tramite accesso alla specifica piattaforma informatica denominata 'Nuova Passweb – SIN2', in uso all'INPS.

Avverso tale risposta il luogotenente si è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria rappresentando in primo luogo di non aver negato l'accesso, e di aver solo rappresentato all'accedente di non essere in possesso dei documenti richiesti, e di non essere tenuta ad elaborare dati in suo possesso, secondo la normativa vigente, al fine di soddisfare la richiesta d'accesso.

DIRITTO

Come correttamente dedotto dall'Amministrazione resistente, la Commissione ricorda che l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, dispone che *“Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al*

fine di soddisfare le richieste di accesso". Pertanto, poiché l'Amministrazione acceduta ha comunicato di non possedere documenti oggetto dell'istanza d'accesso, il ricorso va respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di - Ministero dell'Istruzione. Ufficio Scolastico Regionale per la Ambito Territoriale di

FATTO

In data la Sig.ra ha presentato, per il tramite dell'Avv., tre istanze d'accesso indirizzate alle Amministrazioni in intestazione, al fine di acquisire documenti relativi alla sua regolarizzazione contributiva dell'attività lavorativa. Con la prima istanza ha chiesto, infatti, alla Direzione Provinciale dell'Inps di il prospetto relativo all'anzianità di carriera e/o comunque di ogni altro provvedimento e documento trasmesso all'Amministrazione adita dall'Istituto scolastico presso il quale ha prestato servizio la Sig.ra, ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza e della buonuscita, nonché copia del prospetto dei contributi effettivamente versati dal Miur. Questa istanza, rimaneva senza riscontro e, pertanto, la Sig.ra, tramite l'Avvocato, ha adito nei termini la Commissione chiedendo il riesame del caso.

La Sig.ra ha presentato, in pari data, un'ulteriore richiesta d'accesso rivolta all'Ufficio Scolastico Regionale della ed all'Istituto Scolastico di, chiedendo, per quanto di propria competenza, di prendere visione ed estrarre copia del prospetto relativo all'anzianità di carriera e di ogni altro documento trasmesso dall'Inps ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza e della buonuscita.

L'Istituto Scolastico ha riscontrato tempestivamente l'istanza concedendo l'accesso, anche se *“dall'accesso agli atti della scuola è emerso però la mancanza della documentazione richiesta in quanto di competenza dell'USR Ufficio III AT”*. Quest'ultimo, tuttavia, non ha risposto nei termini di legge e, pertanto, deducendo la formazione del silenzio rigetto la ricorrente, tramite l'Avv., si è rivolta nei termini alla Commissione.

Tutte le richieste sono state fatte al fine di tutelare la posizione giuridica della Sig.ra anche dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

L'Ufficio Scolastico della Regione ha inviato una memoria volta a chiarire che l'istruttoria della pratica per la liquidazione della buonuscita è di competenza dell'istituzione scolastica ultima sede di servizio, presso la quale vengono unificati e custoditi i fascicoli del personale. Inoltre, poiché la scuola ha accolto l'istanza di accesso, null'altro poteva essere aggiunto ed osteso alla Sig.ra rispetto a quanto già comunicato dall'Istituto-....., fatta eccezione per il prospetto dei dati, utile per la definizione del trattamento di quiescenza, che l'Ufficio ha provveduto a trasmettere all'Istituto

Nazionale di Previdenza Sociale per il seguito di competenza e che l'Amministrazione ha inoltrato anche alla Sig.ra

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dispone la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue.

Quanto al primo ricorso presentato nei confronti dell'Inps Direzione Provinciale di, il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di essere accolto. Infatti, la ricorrente vanta un interesse di tipo endoprocedimentale all'accesso, in quanto tale tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/90.

Quanto al secondo gravame la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Ufficio Scolastico della Regione di aver consentito l'accesso, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti preliminarmente i due ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, accoglie il primo ricorso nei confronti dell'Inps, Direzione Provinciale di e, per l'effetto, invita tale Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. Dichiarata, invece, improcedibile il secondo ricorso, nei riguardi dell'Ufficio Scolastico della Regione, per cessata materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane S.p.a.

FATTO

Il Sig., ex dipendente di Poste italiane, ha presentato un'istanza d'accesso in data per prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa alla contestazione che ha portato al suo licenziamento poiché ritenuto autore di truffe e frodi commesse durante il turno di lavoro allo sportello. L'accedente ha chiesto tutta la documentazione che ha portato al suo licenziamento ed in particolare il Report-relazione completa e dettagliata redatta dall'Ispettore Sig., ed il Giornale di Fondo, con l'elenco circostanziato di tutte le operazioni dallo stesso eseguite presso l'ufficio postale di in data

In data l'Amministrazione ha negato l'accesso ritenendo i documenti non ostensibili "*anche alla luce della sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. del*"; a ciò ha fatto seguito un ulteriore sollecito e successivo diniego.

Per questo il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo il riesame del caso.

Poste Italiane S.p.a. ha inviato una memoria al fine di chiedere il rigetto della richiesta di riesame, ritenendo di non essere soggetta alla disciplina in materia di accesso, secondo i principi dettati dalla giurisprudenza amministrativa.

DIRITTO

Il diniego all'accesso serbato dall'Amministrazione è legittimo e, pertanto, la richiesta di riesame non può essere accolta, atteso che la disciplina in materia di accesso amministrativo non si applica al caso *de quo*. Infatti, l'art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90 prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di "*tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*". Il ricorso presentato dal Sig. verte su documentazione che ha portato all'accertamento di ipotesi di reato da lui asseritamente commesse e, quindi, al suo licenziamento. Tale attività, invero, attiene alla fase di rilevanza privatistica del rapporto di lavoro e, quindi, in altre parole, esula dalla disciplina in materia di accesso che, al contrario, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, "*è esercitabile dai dipendenti della società Poste Italiane s.p.a. limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-*

organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro” (Consiglio di Stato ad. plen., 28/06/2016, n. 13).

Anche di recente il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire che *“Il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti di Poste italiane, limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro. ... È invece da escludersi l'applicazione della disciplina degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 per le fasi di gestione ordinaria del personale, anche se relativa a posizioni tutelabili tramite interessi collettivi dei lavoratori facenti capo all'organizzazione sindacale”* (Consiglio di Stato, sez. III, 16/01/2019, n. 411).

Conseguentemente, sulla base delle suesposte argomentazioni, la Commissione non può che ritenersi incompetente a deliberare dovendo, pertanto, dichiarare il ricorso *de quo* inammissibile per incompetenza *ex art. 22, comma 1 lett. e), della Legge 241/’90.*

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro per l'Impiego di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., in data, ha presentato al Centro per l'Impiego di, una richiesta volta ad ottenere il modello Unilav, ovvero il documento mediante il quale i datori di lavoro adempiono all'obbligo di comunicazione di diverse informazioni, e relativo al rapporto di lavoro intercorso con la S.p.A.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig., come sopra rappresentato, si è rivolto nei termini alla Commissione, ribadendo il proprio interesse all'accesso necessario per proporre ricorso giudiziale per ottenere il pagamento degli emolumenti e contributi previdenziali non versati da parte del datore di lavoro.

L'Amministrazione adita ha inviato una memoria al fine di evidenziare, tra l'altro, che *“la mail dell'avvocato non costituisce, a parere della scrivente amministrazione, richiesta di accesso rispetto alla quale può formarsi il silenzio diniego per il decorrere del tempo”*.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto, in considerazione della indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta e relativa allo stesso accadente. L'interesse vantato dal ricorrente, infatti, deve qualificarsi come endoprocedimentale, come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Inoltre, nel caso *de quo*, viene in rilievo anche il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza risulta necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accadente, garantito dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Oltretutto le osservazioni dell'Amministrazione resistente appaiono prive di pregio, in quanto era ben comprensibile la richiesta d'accesso formulata dall'Avv., in nome e per conto del suo assistito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'Amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione. Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La Sig.ra ha partecipato al procedimento di conferimento degli incarichi di docenza a tempo determinato cui al bollettino prot. del Stante il mancato conferimento di incarichi mediante scorrimento della graduatoria provinciale per le supplenze, la Sig.ra ha presentato tramite l'Avv., in data, un'istanza d'accesso agli atti, chiedendo all'Amministrazione in intestazione, tutta la documentazione relativa alla procedura di assegnazione delle nomine di supplenze a tempo determinato per gli anni scolastici/..... e/..... per la classe di concorso per la scuola dell'infanzia (di cui ai bollettini n. e), nonché le domande di partecipazione all'attribuzione degli incarichi annuali finalizzati alle immissioni in ruolo e alle supplenze inoltrate dai diversi docenti, tutti risultati assegnatari di cattedre di supplenza.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto la ricorrente si è rivolta, tramite il difensore, alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria volta a chiarire le procedure tecniche relative al meccanismo di nomina tramite inserimento della domanda nella piattaforma dedicata ed il funzionamento dell'algoritmo matematico che, scorrendo l'ordine di graduatoria, provvede ad assegnare il singolo docente alla singola sede scolastica. Ha poi chiarito che, con riguardo al primo gruppo di documenti relativo al turno di nomina di cui al bollettino prot., a suo parere, *“la docente, la cui posizione in graduatoria è stata processata nel primo turno di nomina (bollettino prot. del), non vanta interesse diretto, attuale e concreto all'accesso ai documenti relativi al secondo processo di nomina di cui al bollettino prot. del in quanto, in ragione del meccanismo di funzionamento delle nomine informatizzate sopra illustrato non ha partecipato al predetto turno di nomina e, pertanto, la Sua posizione non è stata in alcun modo incisa da quella degli altri docenti reclutati nel procedimento di conferimento degli incarichi di”*. In merito, poi, alla richiesta d'accesso di cui al bollettino prot., e relativa ai docenti che *“la precedevano in graduatoria, tutte con posizioni e punteggi inferiori all'odierna istante, ma tutte beneficiarie del diritto alla riserva del posto ai sensi della L. 12 marzo 1999, 68 e, in un caso, anche del diritto di precedenza ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Rispetto alla richiesta di ostensione delle domande delle docenti riserviste, sono in corso di notifica ai controinteressati all'accesso gli avvisi ex art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184”*.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale della ricorrente e non ravvisandosi profili ostativi all'accesso, che potrà essere assicurato dall'Amministrazione anche mediante oscuramento dei dati sensibili degli altri partecipanti alla procedura. Infatti, la Sig.ra è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/90, atteso che la posizione del docente in graduatoria è equiparabile a quella del partecipante ad una procedura selettiva. Ne consegue che la ricorrente ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura alla quale ha partecipato, al fine della verifica della legittimità della procedura medesima, compresa la documentazione relativa alla posizione degli altri partecipanti alla selezione. Sul punto, prive di pregio appaiono le considerazioni dell'Amministrazione resistente che, al contrario, ha ritenuto che *“in ragione del meccanismo di funzionamento delle nomine informatizzate sopra illustrato”* la Sig.ra *“non ha partecipato al predetto turno di nomina”*. Infatti, il diritto d'accesso, secondo la stessa prospettazione fornita dall'accedente, è stato esercitato proprio al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione nella descritta procedura di assegnazione degli incarichi. Inoltre, ai fini del diritto all'accesso, è sufficiente aver preso parte alla procedura, e non anche al singolo turno di nomina, atteso che, sebbene l'intera procedura possa essere astrattamente frammentata in più segmenti temporali, ciò non ne fa venir meno il suo carattere di unitarietà. Ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso e nell'ostendere la documentazione richiesta, potrà procedere all'oscuramento dei dati sensibili di soggetti terzi coinvolti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei termini di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione - Dipartimento Promozione Salute. Asl di
Dipartimento Prevenzione.

FATTO

In data il Dipartimento Prevenzione della Asl di ha comunicato all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di ed alla dott.ssa, che era stato accertato il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale di quest'ultima. La dott.ssa ha dedotto di aver inoltrato in precedenza una certificazione medica attestante la propria condizione di salute che la esonerava dal detto obbligo di vaccinazione.

Per questi motivi la Dott.ssa, rappresentata dall'Avv., ha inoltrato, in data, una richiesta d'accesso alle Amministrazioni in intestazione, chiedendo *“l'accesso alla documentazione tutta in possesso della Asl di e della Regione relativa alla procedura promossa dalle stesse PP.AA. nei confronti della Dott.ssa ai sensi dell'art.4 del D.L. n. 44/2021, con particolare riguardo a tutti gli atti che hanno portato alla decisione di non ritenere rilevante la documentazione medica prodotta...”*.

Le Amministrazioni adite sono rimaste silenti e, pertanto, la dott.ssa, tramite l'Avv., si è rivolta nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico e, nel merito, osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, in quanto la dott.ssa vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso *ex art. 10 della Legge 241/90*. Infatti, la richiesta dell'odierna ricorrente attiene ad un procedimento relativo all'istante medesima, ovvero quello all'esito del quale non è stata ritenuta rilevante la documentazione attestante le condizioni di salute che la esoneravano dall'obbligo vaccinale. Si tratta, quindi, di un interesse che è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia dei documenti. Ne consegue che la richiesta di riesame nei confronti delle Amministrazioni resistenti deve essere accolta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale

FATTO

Il Sig. ha presentato, in data, un'istanza d'accesso al Liceo Scientifico di, in qualità di esercente la responsabilità sulla figlia, chiedendo l'ostensione della "*richiesta nulla osta per cambio scuola della minore*", adducendo, come motivazione "*l'esercizio della responsabilità genitoriale*".

Stante il silenzio serbato dall'Amministrazione, il Sig., con ricorso del, ha adito il Difensore Civico della Regione, il quale ha trasmesso gli atti per competenza alla Commissione, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Con decisione del la Commissione rilevava che dalla documentazione allegata dal ricorrente era possibile evincere che l'Istituto scolastico aveva riscontrato la richiesta d'accesso, chiedendo però dei chiarimenti all'accedente. Infatti, nella pec inviata dallo stesso Sig., in data, il ricorrente affermava che "*in riferimento alla vostra richiesta, non posso mandarvi quanto richiesto*" anche al fine di non violare la privacy della minore.

Pertanto, considerato che la richiesta d'accesso ha ad oggetto documenti relativi ad una minorenni, seppur l'istanza è stata presentata dal padre della stessa, la Commissione, al fine del decidere in ordine alla richiesta di riesame sul silenzio serbato dall'Amministrazione, aveva ritenuto opportuno avere contezza quanto meno della richiesta interlocutoria formulata dall'Istituto Scolastico ed, a tal fine, invitava il ricorrente ad integrare l'istanza di riesame con le richieste formulate dall'Istituto scolastico, allegando tutta la documentazione in suo possesso, anche al fine di comprendere la sussistenza dell'interesse all'accesso da parte dell'accedente.

Successivamente il Sig. si è limitato a produrre la copia della richiesta interlocutoria della Scuola del, da cui si evince la presenza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di

Infatti, "*... il responsabile asserisce di avere già agli atti il Decreto del Tribunale per i minorenni di del, richiedendo al contempo ogni ulteriore documentazione recente*". Il ricorrente ha poi ribadito "*come da richiesta iniziale, il mio diretto interesse ad accedere agli atti relativi a mia figlia, per valutare la correttezza del procedimento di cambio dell'Istituto, per il quale non è stato mai richiesto il mio consenso. Ritengo altresì di essere pienamente legittimato a presentare la richiesta dal momento che, nonostante il decreto del Tribunale citato dalla scuola, non sono mai decaduto dalla responsabilità genitoriale*". Il ricorrente ha allegato, inoltre, anche una successiva comunicazione dell'Istituto Scolastico nella quale si ribadisce la necessità di acquisire la documentazione che attesti la Sua posizione di persona con interesse ad accedere agli atti richiesti.

DIRITTO

Preliminarmente si deve osservare che, dall'integrazione documentale prodotta, è emersa la sussistenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di, di cui, però, non si conosce né l'oggetto, né il contenuto del provvedimento adottato. Infatti, nonostante questa Commissione avesse chiesto, nella precedente ordinanza del, di *“integrare la richiesta di riesame con le richieste formulate dall'Istituto scolastico, allegando tutta la documentazione in suo possesso, anche al fine di comprendere la sussistenza dell'interesse all'accesso da parte dell'accedente”*, il ricorrente si è limitato a depositare la sole comunicazioni della scuola, e non anche il provvedimento del Tribunale per i Minorenni a cui l'Istituto scolastico stesso ha fatto riferimento.

Tale provvedimento appare necessario ai fini del decidere, anche al fine di comprendere a chi è affidata la minore, se vi è un altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, se è stato nominato un curatore, informazioni queste, necessarie a comprendere non solo la sussistenza della legittimazione ad agire del ricorrente ma, non di meno, a verificare la presenza di un possibile controinteressato all'accesso.

PQM

La Commissione invita entrambe le parti a fornire copia dei documenti di cui in motivazione, nonché di tutta la documentazione in loro possesso, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incumbenti istruttori. Si invita, altresì, la Segreteria a comunicare il presente provvedimento al Tribunale per i Minorenni di, affinché fornisca i chiarimenti di cui in parte motiva.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

In data i Sigg.ri e, assistiti dall'Avv., presentavano una richiesta d'accesso all'Agenzia delle Entrate di, al fine di chiedere la copia della dichiarazione di successione della loro sorella, deceduta nel

Gli accedenti rappresentavano che il loro interesse all'accesso era determinato dal fatto che la *de cuius*, nubile e senza discendenti, aveva lasciato un testamento olografo devolvendo il suo intero patrimonio ad un altro fratello,, unico beneficiario della successione. Pertanto, al fine di tutelare i loro interessi in qualità di eredi legittimi pretermessi dal testamento, avevano necessità di accedere alla dichiarazione di successione per conoscere la consistenza dell'asse ereditario e valutare l'opportunità di esperire azioni giudiziarie a propria tutela.

L'Agenzia delle Entrate negava l'accesso alla documentazione richiesta, avendo ritenuto fondate le considerazioni poste a fondamento del rifiuto opposto dal controinteressato, e non avendo, a suo dire, gli accedenti dato prova di avere un interesse concreto ed attuale all'accesso.

Contro tale diniego espresso i Sigg.ri e, rappresentati dall'Avv., si rivolgevano nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni. Al ricorso veniva ritualmente allegata prova della notifica della richiesta di riesame al controinteressato che, tuttavia, era tornata al mittente, essendo risultato il destinatario sconosciuto, pur essendo stata inviata all'esatto indirizzo di residenza, come risultante dal certificato anagrafico aggiornato allegato dai ricorrenti. Pertanto la Commissione, con decisione del, sospendeva i termini della decisione, invitando i ricorrenti ad effettuare una nuova notifica nell'attuale domicilio del controinteressato ove conosciuto o, in alternativa, ad effettuare una nuova notifica al controinteressato nelle forme e con le modalità previste dall'art. 140 c.p.c.

I ricorrenti hanno adempiuto all'incombente istruttorio, avendo effettuato la notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Il Sig., rappresentato dall'Avv., ha inviato in qualità di controinteressato le sue deduzioni, chiedendo il rigetto della richiesta di riesame sul presupposto della mancanza di un interesse attuale e concreto all'accesso.

DIRITTO

L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990, richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto, ed attuale, che corrisponde ad una situazione giuridica tutelata e collegata agli atti invocati ai quali è chiesto l'accesso, di talché, il diniego opposto dall'Amministrazione appare illegittimo. Infatti, l'accesso agli atti deve essere garantito ai richiedenti quando, come nel caso in esame, la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Sul punto, questa Commissione concorda con l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa secondo la quale *“il diritto di accesso ai documenti amministrativi, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale al fine di curare o difendere i loro interessi giuridici, di conseguenza può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche nel caso in cui non è ancora stato attivato un giudizio”* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/01/2022, n. 32).

Sebbene il controinteressato abbia rilevato proprio la carenza di un interesse attuale e concreto all'accesso, nell'istanza ostensiva prima, e nella richiesta di riesame poi, i ricorrenti hanno rappresentato il proprio interesse all'accesso, stante la loro veste di eredi legittimi pretermessi dal testamento, consistente nella necessità di *“valutare l'opportunità di esperire azioni giudiziarie a propria tutela, ivi compresa l'impugnativa del testamento per nullità”* al fine anche di conoscere la consistenza del patrimonio ereditario dal quale sono rimasti esclusi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata dall'Avv., ha inviato in data, un'istanza d'accesso all'Inps di, per chiedere l'ostensione di relazioni di notifica di avvisi di addebito emessi dall'Inps, e richiesti dall'Agenzia delle entrate – Riscossione. L'istanza d'accesso era motivata da necessità difensive.

In data l'Inps ha consentito solo parzialmente l'accesso delle relazioni di notifica, ritenendo che per le altre non vi fosse un interesse attuale e concreto. Ad avviso dell'Amministrazione, infatti, poiché alcune delle contribuzioni iscritte a ruolo risultavano pagate, ciò implicava, di fatto, il riconoscimento del debito; inoltre, veniva rilevato che i suddetti avvisi di addebito non erano stati oggetto di contenzioso amministrativo o giudiziario.

Contro tale parziale diniego la Sig.ra, tramite l'Avv., si rivolgeva alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Inps di inviava una memoria rappresentando di aver trasmesso la documentazione richiesta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del difensore della Sig.ra, Avv. Tuttavia, il difensore dell'accedente lamentava che alcuni documenti erano stati trasmessi in un formato di testo “.xml”, liberamente modificabile, che, quindi, non costituiva una ricevuta con valore legale e non garantiva l'avvenuta conoscenza da parte della contribuente degli atti asseritamente notificati.

Pertanto, con ordinanza del, la Commissione, rilevato il pieno diritto dell'interessata a richiedere ed ottenere copia degli atti sono presenti nel fascicolo del procedimento che la riguarda, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, rammentava che, secondo quanto prescritto degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al comma 1 *bis*, “1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”. Quindi, con riguardo alla prima doglianza del difensore della ricorrente, secondo la quale, il formato dei documenti (xml) con cui

era stato consentito l'accesso non ne garantiva la immodificabilità, questa Commissione invitava l'Amministrazione resistente a chiarire se fosse possibile l'invio della documentazione richiesta attraverso modalità che, alla luce della disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione digitale, garantisse la immodificabilità dei documenti ostesi.

La Commissione, infine, interrompeva i termini di legge, invitando l'Amministrazione a chiarire se vi era stato un invio solo parziale dei documenti e se erano nella disponibilità dell'Amministrazione ulteriori documenti oggetto della richiesta d'accesso.

È pervenuta una nota della sola parte ricorrente la quale ha rappresentato che la documentazione integrativa ricevuta dall'Inps in data u.s. è incompleta, trattandosi della sola copia dell'avviso di addebito-....., essendo stato omesso l'invio delle copie telematiche delle notifiche relative agli avvisi di addebito-.....,-..... e-..... nonché della CAD dell'avviso di addebito-.....

DIRITTO

La Commissione, lette le osservazioni della sola parte ricorrente, e preso atto del parziale invio della documentazione richiesta, non può che ritenere solo in parte cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. Con riferimento ai documenti non ancora ostesi, come già rilevato nell'ordinanza del, l'interessata ha diritto di richiedere ed ottenere copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento che la riguarda, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, tutelato ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Infatti, la richiesta d'accesso ha ad oggetto documenti che si riferiscono immediatamente all'istante medesima e destinati a produrre effetti giuridici rilevanti sulla sua sfera giuridica e, pertanto, la domanda deve essere accolta. Ne consegue che, con riguardo a questi ultimi documenti, la richiesta di riesame deve essere accolta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in parte lo accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare.

FATTO

Il Sig. ha presentato, anche nell'interesse del figlio minorenni, una richiesta d'accesso tramite gli Avv.ti e, in data, rivolta al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, al Corpo delle Capitanerie di Porto ed al Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare, per chiedere l'accesso a tutti i documenti riguardanti le attività svolte, inclusi i brogliacci delle conversazioni e comunicazioni relative alle operazioni di soccorso delle imbarcazioni,-..... e-..... L'istanza d'accesso è motivata dal fatto che il Sig. ha presentato un atto di citazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa, dell'Interno e dell'Infrastrutture e Trasporti, a seguito delle operazioni di soccorso del e in acque internazionali, terminate con il ritorno in da parte della nave mercantile e la guardia costiera, L'Avvocatura Generale dello Stato, nella comparsa di costituzione e risposta ha ricostruito gli avvenimenti e i singoli comportamenti tenuti da ciascuna autorità statale relativamente al primo dei tre soccorsi, senza fornire, però, indicazioni ulteriori sulle attività svolte successivamente e ritenute essenziali per la difesa in giudizio dell'accidente. Per questo il Sig., anche nell'interesse del figlio, ha presentato una richiesta d'accesso alle Amministrazioni in intestazione, chiedendo l'accesso nei termini anzidetti. È stato fatto anche un sollecito in data

Il ricorrente ha dedotto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto all'istanza, pur senza allegare alcun documento al riguardo, *“indicando di non detenere i documenti oggetto dell'accesso, senza tuttavia indicare l'Ufficio detentore degli stessi”*. Le altre Amministrazioni sono rimaste, invece, silenziose.

Per questo il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera ha inviato una memoria rappresentando che i fatti a cui si riferisce l'istanza d'accesso afferiscono ad operazioni di soccorso in mare in favore di migranti, eseguite nei giorni e dalla Guardia Costiera e che in tale attività operativa sono risultate coinvolte, oltre ad unità navali anche il rimorchiatore di bandiera, la Nave della Marina Militare e, a terra, presso il porto di (.....), la sala operativa dell'Operazione “.....”, sempre della Marina

Militare Il Ministero ha poi precisato che nell'arco temporale in cui si sono svolte le predette attività di soccorso, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, quale centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare, non ha svolto funzioni di coordinamento ma sono state solo intrattenute conversazioni su utenze telefoniche ad uso esclusivo di personale in servizio presso la Centrale Operativa della Marina Militare, relative ad un mero aggiornamento della situazione, non essendoci alcuna competenza da parte di sull'evoluzione degli accadimenti che venivano invece gestiti e coordinati dalla competente straniera. L'Amministrazione ha concluso affermando che queste comunicazioni, tuttavia, anche sulla scorta di quanto rappresentato dallo Stato Maggiore della Marina in qualità di controinteressato, sono sottratte all'accesso sulla base dell'art. 1048, comma 1, lett. s) del D.P.R. 90/2010 e s.m.i., con riferimento agli atti correlati all'uso di "*utenze telefoniche del personale preposto a particolari incarichi?*" e dal comma 1, lett. q) del medesimo articolo, con riferimento ad atti riguardanti "*programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali?*". Inoltre la sottrazione all'accesso è stata motivata anche dall'art. 24 della Legge n. 241/90 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 184/2006, con specifico riferimento ai documenti attinenti alle relazioni con Autorità estere e le relative interazioni e, più in particolare, ai documenti che risultano riconducibili alle categorie individuate nel Decreto del Ministro dell'Interno del 10 maggio 1994, n. 415, art. 2, comma 1, lett. a) quali "*documenti attinenti alle relazioni internazionali?*", in un ambito rientrante nella competenza del Ministero dell'Interno.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig., anche nell'interesse del figlio minorenni, la Commissione osserva che lo stesso non può essere accolto, poiché il diniego opposto dalla parte resistente si basa su disposizioni regolamentari di cui all'art. 1048, comma 1, lett. q) ed s) del D.P.R. 90/2010 e sull' art. 2, comma 1, lett. a), Decreto del Ministro dell'Interno del 10 maggio 1994, n. 415. In proposito, poiché tra i poteri che la legge assegna alla scrivente Commissione non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari, potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo, il ricorso non può che essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., capo della polizia municipale di, ha presentato in data una richiesta d'accesso agli atti al Comune di, chiedendo l'ostensione delle note n. e, rispettivamente del e a firma dell'Avv. A tal fine l'accedente ha chiarito che, avendo denunciato per ragioni personali l'Avv., esiste un interesse attuale e concreto ad accedere a tali note inviate dal legale all'Amministrazione comunale, per la tutela dei propri diritti.

Formatosi il silenzio rigetto, il Sig. si è rivolto alla Commissione affinché fosse riesaminato il caso.

Con decisione del la Commissione, rilevato che al ricorso risultava allegata la notifica al controinteressato erroneamente individuato nella stessa Amministrazione acceduta, ovvero il Comune di, non poteva che dichiarare il ricorso inammissibile, mancando la prova della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al controinteressato, come previsto dall'art. 22, co. 1, lett. c) della L. n. 241/90 e dall'art. 12 del D.p.r. n. 184 del 2006, da individuarsi nella persona dell'Avv., la cui identità era ben nota all'accedente.

Successivamente, il Sig. ha inviato a questa Commissione la prova dell'avvenuta notifica del ricorso al controinteressato Avv., effettuata dopo la pubblicazione della decisione del

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, osserva che quanto alla richiesta d'accesso del, il Sig. ha presentato richiesta di riesame a questa Commissione, dichiarata inammissibile con provvedimento del, stante la mancata notifica, ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. c) della L. n. 241/90, della notifica della richiesta di riesame al controinteressato, da individuarsi nella persona dell'Avv.

Orbene, su tale richiesta di riesame, la Commissione ha già emesso un provvedimento, che a sua volta non può essere oggetto di riesame. Unica possibilità di riesame è quella data da un'istanza di revocazione per errore di fatto della Commissione medesima, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Pertanto, la Commissione non può che rilevare l'inammissibilità della nuova, seppur implicita, richiesta.

Giova, infine, ricordare al ricorrente che, sebbene il combinato disposto dell'art. 12, comma 4, lett. b) e del comma 7, lett. c), prevedano la inammissibilità del ricorso in assenza delle "ricevute

dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso”, cionondimeno, il medesimo art. 12, prevede al comma 8, che “La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di Inps Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., ha presentato due istanze d'accesso, all'Inps di, sede di ed a quella di-....., chiedendo l'ostensione dei fascicoli relativi ai contributi previdenziali versati dall'Inps ai propri figli, e, ovvero che il datore di lavoro ha versato all'Inps a loro beneficio negli ultimi tre anni, nonché ogni emolumento percepito a titolo di cassa integrazione, naspi ovvero a qualsiasi altro titolo per il sostegno e l'integrazione del reddito da lavoro o inoccupazione. La richiesta d'accesso è stata formulata ai fini della difesa nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di per la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli, ormai autonomi economicamente.

Le Amministrazioni adite hanno negato l'accesso, ai sensi dell'art. 24, co. 6, lett. d) della Legge n. 241 del 1990, e del regolamento Inps, al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti a cui la documentazione richiesta si riferisce, ritenendo, inoltre, che *“le esigenze difensive prospettate nell'istanza in argomento possono, peraltro, considerarsi adeguatamente tutelate nell'ambito del giudizio civile in cui i documenti sono conoscibili attraverso gli specifici strumenti processuali previsti dall'ordinamento giuridico”*.

Contro questi espressi dinieghi il Sig., rappresentato dall'Avv., si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso, provvedendo, altresì, a notificare la richiesta di riesame ai controinteressati, come prescritto dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.P.R. 184/2006.

Le Amministrazioni resistenti hanno fatto pervenire delle memorie, confermando le ragioni del diniego opposto.

Nella seduta del la Commissione rilevava che, benché al ricorso fossero state allegate copie delle ricevute di invio delle raccomandate di notifica ai controinteressati e, come disposto dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.P.R. 184/2006, tuttavia, non vi era ancora certezza in merito all'avvenuta consegna delle notifiche e, quindi, sulla decorrenza dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di eventuali motivate opposizioni. Per queste ragioni venivano sospesi i termini della decisione, invitando il ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso ai controinteressati. Il ricorrente ha adempiuto a tale incombenza istruttorio, essendosi perfezionate le notifiche ai controinteressati. Questi ultimi non hanno inviato alcuna memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto il ricorrente ha congruamente rappresentato la differenziazione della propria posizione, deducendo la pendenza di un giudizio diretto ad acclarare l'autonomia economica dei figli e, quindi, il venir meno del suo obbligo di mantenimento. In proposito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia”* (Consiglio di Stato ad. plen., 25/09/2020, n. 21).

Anche alla luce dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, la Commissione ritiene che il ricorrente abbia diritto di conoscere i documenti oggetto dell'istanza d'accesso, in relazione ai quali il diritto alla riservatezza dei controinteressati risulta recessivo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps di

FATTO

Il Sig., in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha presentato in data, tramite gli Avv.tie, un'istanza d'accesso all'Inps di, poiché, a conclusione di un procedimento ispettivo, gli erano stati notificati i Verbali Unici di accertamento e notificazione (n./..... del, prot. inf. INPS/..... e n./..... del, prot. inf. INPS/.....), unitamente alla Diffida ad adempiere n. INPS/..... Con tali provvedimenti gli ispettori dell'Inps contestavano al Sig. l'asserita violazione degli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m., avendo ritenuto sussistente un appalto illecito di lavoro, per aver illegittimamente utilizzato due lavoratori, ovvero i Sigg.ri e, già dipendenti della Soc. e della Soc.

Sulla scorta di tali ritenute violazioni, gli ispettori intimavano il pagamento di Euro quale sanzione amministrativa, ed Euro sotto il profilo previdenziale.

Ritenendo illegittime le contestazioni e la conseguente sanzione irrogata, poiché i contributi erano già stati versati dalla Soc. e della Soc., di cui i lavoratori risultano essere stati effettivamente dipendenti per i periodi oggetto di contestazione, il Sig. presentava un'istanza d'accesso agli atti per finalità difensive, chiedendo, in particolare, tutti gli atti e i documenti posti a fondamento degli accertamenti svolti ed, in particolare, la documentazione retributiva e contributiva della Soc. e della Soc. per i periodi in contestazione, a riprova dei versamenti dalle stesse già operati per i medesimi periodi e posizioni, oltre alla documentazione dalla quale emerge la specifica indicazione delle singole giornate di constatata occupazione presso la ditta del Sig., dei lavoratori Sigg.ri e; ed ancora, la documentazione comprovante gli effettivi orari di lavoro da questi asseritamente effettuati.

In data l'Inps diha negato l'accesso, ritenendo che *“i documenti di cui in richiesta sono esclusi dall'accesso per motivi di tutela della riservatezza delle persone fisiche e giuridiche coinvolte”*.

Contro tale provvedimento di diniego il Sig., rappresentato dagli Avv.ti e ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. con riguardo alla richiesta ostensiva relativa alle giornate di lavoro svolte dai Sigg.ri g.ri e, l'impresa ricorrente ha chiesto di accedere agli atti da cui sono

scaturite le sanzioni, atteso che, nel contestare il c.d. appalto illecito di lavoro, l'Inps non avrebbe specificato, giorno per giorno, le singole giornate di contestata occupazione dei suddetti lavoratori presso la ditta del Sig. Sul punto la Commissione ricorda che il D.M. n. 757/1994, sottrae all'accesso *“i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”* e tanto *“finché perduri il rapporto di lavoro”*. La sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non sulla base di una presunzione assoluta. Pertanto, alla luce di tale normativa, considerato che, anche nella prospettazione dell'Inps, non si tratterebbe di soggetti alle dipendenze dell'impresa ricorrente, avendo intrattenuto con quest'ultima solo un contratto di appalto di lavoro, non può trovare applicazione la tutela specifica posta in capo al lavoratore dal D.M. n. 757/1994, volta a prevenire i dipendenti da eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte della società datrice di lavoro. Oltretutto, la richiesta d'accesso, non ha ad oggetto eventuali dichiarazioni rese in sede ispettiva dai Sigg.ri g.ri e, quanto le singole giornate di contestata occupazione dei suddetti lavoratori ed i relativi orari svolti. Ne consegue che si deve ritenere prevalente il diritto dell'impresa ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, al fine di esercitare il diritto di difesa, in ragione della previsione di cui all'art. 24, comma 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per le rimanenti richieste di riesame la Commissione non può che rilevare la presenza di più soggetti controinteressati all'ostensione, ovvero le due società Soc. e della Soc., cui si riferisce parte della documentazione domandata. Trattandosi di soggetti giuridici non solo individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, ma allo stesso ben noti, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati, secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c), del D.p.r. n. 184 del 2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, limitatamente ai documenti richiesti attinenti le prefate società.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, per il resto lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b), e comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....” di

FATTO

La Sig.ra, insegnante dell'Istituto di Istruzione Superiore “.....” di, ha presentato, in data, una richiesta chiedendo di poter accedere ed estrarre copia autentica del documento prot. n. del (memorie del Consiglio di classe a.s. / contro la prof.); documento prot. n. del (lettera dei genitori degli alunni e contro la prof.).

La ricorrente ha chiarito che tali documenti le sarebbero necessari per la sua tutela e difesa, essendo pendente un procedimento disciplinare a suo carico.

L'Amministrazione adita, dopo aver provveduto alla notifica dell'istanza d'accesso ai controinteressati ha negato l'accesso, in data, in ragione del diniego opposto dagli stessi. Per queste ragioni la Sig.ra si è rivolta nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Ha chiesto, inoltre, all'Amministrazione acceduta di fornirle gli indirizzi dei controinteressati ovvero di provvedere alla notifica della richiesta di riesame ai controinteressati.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che in ordine alla richiesta d'accesso dei documenti da cui è scaturito un procedimento disciplinare contro la Sig.ra, diversi sono i soggetti controinteressati, tutti correttamente individuati dall'Amministrazione. Quest'ultima, tuttavia, si è limitata a comunicare a questi la sola istanza d'accesso, e non anche la successiva richiesta di riesame. Pertanto, poiché l'Amministrazione resistente non ha provveduto a notificare il presente gravame, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.P.R. 184 del 2006, ai controinteressati, i cui indirizzi non sono conoscibili dalla ricorrente, e come dalla stessa richiesto, ed ai membri del Consiglio di classe della dell'a.s. /, per i quali anche la ricorrente aveva chiesto all'Istituto di voler notificare il ricorso ai controinteressati, appare opportuno sospendere la decisione impugnata, invitando l'Amministrazione resistente ad effettuare tale adempimento istruttorio, previa sospensione dei termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso invita l'Amministrazione resistente a notificare il ricorso ai controinteressati; medio tempore i termini restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

In data la Sig.ra, insegnante presso l'Istituto Statale di, presentava, tramite l'Avv., una richiesta d'accesso all'Istituto medesimo, chiedendo l'ostensione di *“tutte le comunicazioni di posta elettronica indirizzate all' Istituto Comprensivo, durante gli anni scolastici/..... -/..... e provenienti dai genitori dell'alunna, nonché le mail di risposta dell'Istituto e copia delle verbalizzazioni dei colloqui con medesimi genitori, con contenuti riferiti o riferibili alla propria assistita”*. In ordine all'interesse all'accesso, la Sig.ra chiariva che le era stato riferito verbalmente che all'interno di tali comunicazioni e/o verbalizzazioni vi erano espressi riferimenti alla medesima.

In data il Dirigente negava l'accesso ritenendo la richiesta esplorativa e carente sotto il profilo della prova dell'esistenza dei documenti dei quali si richiedeva l'esibizione.

Contro tale diniego espresso la Sig.ra, rappresentata dall'Avv., si rivolgeva alla Commissione, per chiedere che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione acceduta inviava una memoria al fine di evidenziare l'infondatezza della richiesta d'accesso, ed insistendo per il rigetto del riesame.

Poiché nella richiesta di riesame la ricorrente dava atto di aver ritualmente provveduto ad effettuare la notifica della richiesta di riesame ai controinteressati, senza però la necessaria allegazione, la Commissione, in data invitava la ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso ai controinteressati, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

Successivamente è pervenuta una missiva dell'Avv. nella quale si afferma che *“in merito alla Vostra ordinanza si osserva che il controinteressato, relativamente alla richiesta di accesso agli atti è esclusivamente l'Istituto Comprensivo Statale di, al quale è stata indirizzata l'istanza. La notifica a codesto controinteressato è avvenuta a mezzo pec, come da documenti che si allegano”*.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ritiene in via assorbente il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c), del d.p.r. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati, ovvero i Sigg.ri, i cui nominativi erano ben noti all'accedente. Al riguardo giova

ricordare che, secondo la chiara disposizione dell'art. 22, comma 1, lett. c), della Legge n. 241/1990, come sostituito dalla Legge n. 15/2005, sono *“controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*”. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: S.R.L.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

FATTO

In data la S.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentata dall'Avv., ha inoltrato istanza d'accesso al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di ed alla Compagnia di della Guardia di Finanza, chiedendo gli atti e i documenti del/i procedimento/i a carico della società S.r.l. e del suo l.r.p.t. Nell'istanza la società accedente ha spiegato che il procedimento a carico della e del suo amministratore unico era scaturito da un esposto presentato in data presso il Comando della Guardia di Finanza-Compagnia di dallo stesso Sig., che aveva denunciato che la società utilizzava una doppia contabilità, una ufficiale ed un'altra "parallela". L'esposto era stato presentato in quanto era pendente una causa dinanzi al Tribunale Ordinario di, Sez. Specializzata in materia di, avente ad oggetto una domanda di risarcimento della S.r.l. che riteneva di aver subito danni in conseguenza di asserite condotte illecite attribuibili a per concorrenza sleale, che le avrebbe determinato una perdita di fatturato.

La, tuttavia, ha contestato questa domanda proprio sul presupposto dell'esistenza di una doppia fatturazione ed, in particolare, dell'omesso inserimento in contabilità di molti guadagni.

Il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di ha ritenuto ammissibile la richiesta d'accesso, trasmettendo gli atti all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di, quale ente che materialmente detiene i documenti di cui era chiesto l'accesso, anche per le loro valutazioni. L'Agenzia delle Entrate di, dopo aver inoltrato la richiesta d'accesso alla controinteressata che si è opposta, in data, ha negato l'accesso, ritenendo che emerge un lasso temporale rilevante intercorrente tra gli anni d'imposta oggetto di controllo fiscale (.....-.....) e la causa civile citata nell'istanza a fondamento della richiesta, che avrebbe per oggetto necessariamente fatti riferibili agli anni successivi al, data di costituzione della S.r.l.; che non risultano indicati i documenti oggetto della richiesta, bensì solo una generica richiesta riguardante lo stato del procedimento, e che non sarebbero stati forniti elementi puntuali e circostanziati che mostrino la necessità della conoscenza degli atti emessi da questa amministrazione per la definizione della causa citata nell'istanza.

Contro tale provvedimento espresso di diniego la S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata dall'Avv. ha adito la Commissione chiedendo il riesame del caso. Risulta, altresì, ritualmente notificato il presente gravame alla controinteressata S.r.l. che, tuttavia,

non ha inviato memorie, al contrario dell'Amministrazione acceduta che ha chiesto il rigetto della richiesta di riesame, ribadendo la legittimità del diniego espresso.

DIRITTO

Questa Commissione ritiene che la società istante S.r.l. abbia un interesse differenziato e giuridicamente rilevante all'accesso, essendo lo stesso specificamente riferito all'attività difensiva nel giudizio in cui è parte resistente, ed in relazione al quale assumono rilevanza dirimenti gli atti relativi agli accertamenti effettuati nei confronti della società S.r.l. a seguito dell'esposto alla Guardia di Finanza presentato dalla S.r.l. In tal caso, infatti, non assume rilievo decisivo la circostanza, evidenziata dall'Agenzia delle Entrate, dell'inconferenza temporale della documentazione richiesta, posto tale aspetto dovrà essere valutato esclusivamente dal giudice munito di giurisdizione sulla controversia, e non anche in questa sede, dove tale circostanza può essere solo sommariamente delibata.

In altri termini, non spetta all'amministrazione acceduta valutare l'utilità, ai fini difensivi, degli atti a cui si chiede l'accesso, in quanto la Legge n. 241 del 1990, riconosce portata estensiva al diritto anche con riferimento all'interesse sostanziale che abilita a proporre l'istanza di accesso per garantire il diritto di difesa. Infatti, questa Commissione condivide pienamente quanto ribadito, anche di recente, dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui *“Salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990, la p.a. detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere 'ex ante' alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione”* (Consiglio di Stato ad. plen., 18/03/2021, n. 4). Ne consegue che, per i motivi esposti, l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Commerciale

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta d'accesso all'Istituto Tecnico Commerciale di, chiedendo l'ostensione di alcuni documenti relativa alla Sig.ra, deducendo di essere entrambi inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di, fascia/....., classe di concorso, Il ricorrente ha chiesto, in particolare, *“copia della domanda di inserimento GPS Fascia/..... cdc; copia del titolo di accesso la classe di concorso dichiarato nella Sez. e dei titoli ulteriori dichiarati al punto B della domanda di inserimento GPS Fascia/.....; copia del decreto di convalida punteggio e titoli rilasciato dopo l'accertamento, come dettato”* dall'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

In data l'Istituto Scolastico acceduto ha negato l'accesso, rilevando che il Sig. non risulta inserito in nessuna delle graduatorie dell'istituto scolastico acceduto. *“Tra l'altro, la domanda diretta al nostro Istituto difetterebbe del requisito dell'interesse diretto, concreto ed attuale, non potendo il nostro istituto conferirle nessun incarico di supplenza, non essendo, come sopra detto presente nella nostra graduatoria”*.

Contro tale diniego espresso il Sig. ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale all'accesso. Nonostante le motivazioni addotte dall'Amministrazione acceduta per motivare il diniego all'accesso, il ricorrente ha dedotto di essere inserito nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze di, II fascia/....., classe di concorso, come la Sig.ra, circostanza di cui questa Commissione non ha ragione di dubitare. La posizione del docente in graduatoria può ritenersi equiparabile a quella del partecipante ad una procedura selettiva, con conseguente diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura alla quale ha partecipato, anche al fine della verificare la legittimità della procedura stessa e la documentazione relativa alla posizione degli altri partecipanti alla selezione. Ne discende che la richiesta di riesame deve essere accolta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Questura di

FATTO

La Sig.ra ha presentato, in proprio, in data, un'istanza rivolta alla Questura di, Commissariato di, per chiedere l'“accesso agli atti inerenti la procedura che ha portato la pattuglia di PS a verificare...il possesso di regolare green pass..”. L'accedente ha, quindi, chiesto di “poter avere copia o prendere visione di eventuali segnalazioni, motivazioni che abbiano portato a tale controllo inusuale...”.

In data l'Amministrazione ha negato l'accesso, ritenendo la richiesta ostensiva esclusa dal diritto di accesso ai sensi degli artt. 3-4 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, del D.M. 17 novembre 1997, n. 508 e dell'art. 8, co. 5, lett. c) del D.p.r. 27 luglio 1992, n. 352.

Pertanto la Sig.ra si è rivolta nei termini alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni, specificando di voler essere messa in grado di conoscere e capire le motivazioni che hanno portato al controllo del Green Pass alle del, dopo essere già in possesso del certificato di fine isolamento domiciliare obbligatorio del

Ha poi rilevato a tal fine che il controllo del green pass è considerato dagli stessi organi di Polizia un controllo di tipo amministrativo, non ritenendo, pertanto, valide le motivazioni addotte dal Commissariato, poiché il suddetto controllo non può essere ricondotto ad una attività di polizia giudiziaria né di ordine pubblico.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria rappresentando compiutamente le ragioni del proprio operato.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva che l'istanza presentata dall'odierna ricorrente costituisce, più che una richiesta di accesso a documenti amministrativi, una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

In ogni caso, il ricorso sarebbe stato comunque insuscettibile di accoglimento, poiché il diniego di accesso opposto dalla parte resistente è fondato sulle disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 415/'94 artt. 3 e 4, sul D.M. 508/'97 e sul D.P.R. n. 352/1992, art. 8, co. 5 lett. c). Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la

disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., luogotenente dei Carabinieri in congedo, in data, presentava al Comando della Legione Carabinieri di una richiesta in relazione alla “Nota” allegata alla copia della lettera nr. /- I di prot. del, ricevuta a seguito di ottemperanza all’accoglimento di precedente ricorso innanzi alla scrivente Commissione.

Chiedeva in particolare di conoscere: la data di compilazione, il responsabile del procedimento e/o autore materiale del contenuto ideologico, il nominativo del firmatario per presa visione e/o altre firme apposte alla denominata “nota presente agli atti d’ufficio afferente all’origine della vicenda”, contenuta nella pratica prot. nr. /-..... del della Legione, nonché tutti gli atti antecedenti alla compilazione della “Nota”(documenti /corrispondenza/in entrata ed uscita endo-procedimentali, avvenuti tra i Comandi di Compagnia, Gruppo, Provinciale, Legione/ e/o Autorità Giudiziaria, appunti/annotazioni/email/verbali/relazioni/informative/lettere/segnalazioni, ecc.), connessi agli eseguiti accertamenti dei fatti, per sapere chi ha comunicato fatti e circostanze e attraverso quali documenti indubitabili si è potuto attestare, su un atto procedimentale, quanto trascritto nella suddetta “Nota”, in particolare nei punti 2 e 4.

In data il Comando Legione Carabinieri di rispondeva che “non sussistono altri atti antecedenti afferenti all’origine della vicenda, né si evincono ulteriori informazioni oltre a quelle già comunicate con il foglio a seguito”.

In data il sig. reiterava la richiesta di accesso agli atti, contestando le deduzioni avanzate ed insistendo nelle richieste di informazioni e documenti già presentate.

Il Comando Legione Carabinieri, con provvedimento del in parte confermativo del precedente, accoglieva l’ulteriore istanza, forniva alcuni chiarimenti inviando ulteriore documentazione.

Ritenendo l’accesso non soddisfacente sulla convinzione della esistenza di ulteriore documentazione il sig. adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'articolo 22 comma 4 della Legge 241/'90, con riferimento alla richiesta di informazioni, osservando per il resto quanto segue.

In linea generale, di fronte alla dichiarazione di un'amministrazione di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella ostesa non ha il potere di sindacare, né di verificare tali affermazioni - delle quali, incidentalmente si precisa, non ha motivo di dubitare. Tuttavia nella fermezza della convinzione del richiedente dell'esistenza di ulteriori documenti di interesse, così come specificato nel ricorso, la Commissione ritiene di invitare l'amministrazione a verificare l'ulteriore esistenza dei documenti de quibus, e pertanto di accogliere prudenzialmente il ricorso al fine di soddisfare per intero l'interesse del ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente inammissibile e lo accoglie prudenzialmente con riferimento alla ulteriore documentazione eventualmente esistente, secondo le specificazioni fornite dal ricorrente, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

In Sig., ex dipendente in quiescenza dell'Istituto Nazionale di, ha presentato a tale Amministrazione una richiesta d'accesso, volta a chiedere l'ostensione di tutti i documenti relativi all'azione esecutiva avviata dall'Istituto medesimo nei confronti del Dott., p.t. del medesimo ente, per ottenere la rifusione, a titolo di danno erariale, dell'importo di Euro, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello. A tal fine, il ricorrente ha motivato il proprio interesse all'accesso con la necessità di poter difendere al meglio i propri interessi giuridici nell'ambito del processo penale in cui risultava imputato, nonché per consentire l'impugnazione dinanzi al Tribunale del Lavoro del provvedimento di licenziamento senza preavviso disposto nei suoi confronti.

L'Amministrazione adita ha negato l'accesso rilevando che, essendosi concluso il processo penale a carico del Sig., doveva ritenersi carente qualsiasi interesse difensivo all'accesso. Avverso tale diniego il ricorrente presentava richiesta di riesame alla Commissione. L'Amministrazione acceduta faceva pervenire una memoria specificando che il diniego era motivato dalla carenza di un interesse all'accesso relativo all'attività di recupero, da parte dell'Amministrazione, di una posta attiva vantata nei confronti di un terzo, e che la pretesa dell'istante di acquisire la documentazione comprovante l'avvio o meno di tale recupero costituiva mero controllo dell'azione amministrativa.

La Commissione, con decisione del, respingeva il ricorso, non ritenendo sussistente alcun nesso di strumentalità necessaria rispetto alla documentazione oggetto della richiesta di ostensione.

Successivamente è pervenuta una nuova richiesta del ricorrente, volta a chiedere alla Commissione di rivedere la propria precedente decisione.

DIRITTO

Questa Commissione non ha il potere di riesaminare le proprie decisioni, unica possibilità di riesame è quella data da un'istanza di revocazione per errore di fatto; la nota in esame, tuttavia, non contiene gli elementi di una richiesta revocatoria per errore di fatto ma solo dei chiarimenti volti a chiedere la riforma della decisione assunta. Pertanto, la Commissione ne rileva l'inammissibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'INPS un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia delle *“relazioni di notifica degli avvisi di addebito,,,, e emessi e notificati dall'Inps e richiesti dall'Agenzia delle entrate – Riscossione”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto della sua istanza adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha depositato memoria nella quale deduce che *“Dagli accertamenti effettuati nei ns archivi, tutti gli Avvisi di Addebito indicati nella richiesta e per i quali si chiedono notizie in merito alla relata di notifica, sono stati tutti regolarmente notificati al destinatario, essendo la compiuta giacenza assimilabile alla notifica strictu sensu.*

In particolare si riporta, per ciascun avviso di addebito, la data di notifica/compiuta giacenza e si inviano in allegato copie degli avvisi di addebito e delle relative AR....”

La Commissione, nella seduta del, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

L'istante ha chiesto la revocazione della decisione rilevando, a riguardo quanto segue: *“è doveroso segnalare che l'INPS non ha depositato alcuna documentazione, ma solo una memoria. Le relazioni di notifica non sono state a tutt'oggi esibite.*

Evidentemente tale circostanza è sfuggita a Codesta Commissione, che ciò nonostante ha dichiarato il ricorso improcedibile”

DIRITTO

La Commissione rileva la fondatezza dell'istanza di revocazione (ex art. 395 n. 4 c.p.c.) della precedente decisione resa, in quanto la Commissione è incorsa in un errore di percezione, indotto da quanto dichiarato dall'Amministrazione la quale, nella sua memoria, ha testualmente affermato *“...e si inviano in allegato copie degli avvisi di addebito e delle relative AR...”*, mentre, riesaminato il fascicolo, tali documenti non risultano, in effetti, allegati.

Ciò posto, in accoglimento dell'istanza la Commissione revoca la precedente decisione ed, in sede rescissoria, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti

endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici come quello, manifestato dalla ricorrente, di contestare la notifica degli avvisi di addebito da parte dell'INPS.

PQM

La Commissione in accoglimento dell'istanza, in sede rescindente revoca la decisione del e, in sede rescissoria, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

.....

c/o Studio legale

PEC:

.....

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: - c/ Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Professione Infermieristica - E.N.P.A.P.I. Decisione del

In riscontro all'istanza della Sig.ra, pervenuta per il tramite del suo legale, avvocato, in data e registrata al protocollo DICA n. del, con la quale si lamenta la “mancata esatta esecuzione” della decisione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del - prot. DICA del che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig.ra, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte delle due note dell'E.N.P.A.P.I, in data e, di conferma del diniego all'accesso a una parte degli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente a ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R..

.....

c/o Avv.

PEC:

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: - c/ Agenzia delle Entrate di Decisione del

In riscontro all'istanza della Sig.ra, pervenuta per il tramite del suo legale, avvocato, in data e registrata al protocollo DICA con il n., con la quale si lamenta la mancata ottemperanza della decisione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del - prot. DICA, del che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig.ra, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del provvedimento di conferma del diniego dell'accesso ai documenti richiesti, adottato dall'Amministrazione in data, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente a ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R..